

Farmacie private | CNEL H121

Testo coordinato del ccnl per il settore Farmacie private da valere per il periodo 2006 - 2024

Inizio validità : 1 febbraio 2006 - Scadenza normativa: 31 agosto 2024

Fonti del testo unico

Il presente testo unico è stato realizzato coordinando i seguenti documenti:

Documento	Data stipula	Parti stipulanti	Decorrenza e durata
ccnl	26/5/2009	Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil	1/2/2006 - 31/1/2010 (parte normativa ed economica)
accordo	2/2/2010	Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil	1/1/2009 - 31/12/2009
accordo di rinnovo	14/11/2011	Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil	1/2/2010 - 31/1/2013 (parte normativa ed economica)
accordo sull'apprendistato	14/06/2012	Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil	26/04/2012
accordo per la somministrazione in farmacia dei vaccini anti sars cov-2 (*)	29/3/2021	Ministero della Salute, Presidenza Conferenza Stato-Regioni e Federfarma, Assofarm	29/3/2020
accordo di rinnovo (**)	7/9/2021	Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil	7/9/2021 - 31/8/2024

N.d.R.: il presente testo coordinato per il settore Farmacie private 2006 - 2024 non è ufficiale ma è frutto di una elaborazione redazionale.

(*) Con l'accordo 29/3/2021 viene aggiunto il documento Somministrazione in farmacia dei vaccini anti sars cov-2 - Ex accordo 29/3/2021.

(**) Con l'accordo 7/9/2021 vengono modificati i seguenti articoli:

art. 3 - Inquadramento professionale in 7 livelli

art. 4 - Classificazione professionale: livelli e profili

art. 52 bis - Assistenza sanitaria integrativa

art. 61 - Retribuzione per i livelli professionali

art. 102 - Ente Bilaterale Nazionale di settore

art. 107 - Decorrenza e durata.

Venogno inoltre aggiunti i seguenti documenti:

Commissione Paritetica - Ex accordo 7/9/2021

Permessi retribuiti - Ex accordo 7/9/2021

Osservatorio Nazionale - Ex accordo 7/9/2021.

Premessa

Le Parti, nel procedere al rinnovo del C.C.N.L. 5 maggio 2005, riconoscono la validità e la proficuità della collaborazione sino ad oggi osservata, certificata dall'unanime e costante apprezzamento che la farmacia territoriale ed i suoi addetti quotidianamente riscuotono.

Autorevoli ricerche sul gradimento da parte della popolazione dei servizi pubblici e privati, effettuate da qualificati soggetti esterni al mondo della farmacia, qual è il CFMT (nato per iniziativa di Confcommercio e dei sindacati del comparto turismo e servizi per la formazione dei dirigenti), attestano che, ormai da diversi anni e con indici di gradimento sempre estremamente elevati, la farmacia è considerata dai cittadini il servizio di maggiore affidabilità e funzionalità, distinguendosi per l'alta professionalità del personale, la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini e la molteplicità dei servizi aggiuntivi offerti ad integrazione di quello istituzionale di assistenza farmaceutica.

In tale considerazione, le Parti confermano la propria volontà di dare ancor maggior vigore all'attuale assetto che vede la contrattazione nazionale e quella decentrata accomunate dal medesimo obiettivo di correlare lo sviluppo del settore alle prioritarie esigenze economico-finanziarie, occupazionali e di politica sanitaria del Paese.

Tale obiettivo sarà perseguito dalle Parti, a livello nazionale e regionale, seguendo due direttrici: garantire la migliore gestione e corretta applicazione del contratto nazionale e porsi nei confronti delle Istituzioni come soggetto politico unitario, pur nella diversità di identità e di ruolo.

In questa ottica, il riassetto normativo del settore, volto a prefigurare una farmacia dei servizi, troverà nel contratto gli strumenti attuativi più idonei, riferiti anche a quanto concordato sulla flessibilità del lavoro, adattati alla specificità del settore caratterizzato da un servizio pubblica

utilità che aggrega i singoli esercizi farmaceutici pur nella diversa dimensione e struttura della connessa azienda.

Nei confronti delle Istituzioni, le Parti ribadiranno con chiara ed univoca determinazione la funzione primaria e imprescindibile della farmacia, per il ruolo sanitario e sociale di fondamentale importanza che la medesima ricopre nell'ambito del sistema sanitario nazionale.

Coerentemente, dunque, le Parti confermano la comune volontà di impegnarsi a svolgere azioni congiunte intese a ribadire il principio che la dispensazione del farmaco è prerogativa del farmacista in farmacia, il quale, nel pieno rispetto delle disposizioni volte alla tutela della salute, è l'unica figura in grado di soddisfare pienamente ogni esigenza del cittadino e di dare in tal modo un valore aggiunto alla dispensazione del farmaco.

A riguardo, le Parti convengono sulla necessità di perseguire una sempre più alta qualificazione della farmacia, che, quale presidio sanitario del S.S.N., possa continuare e garantire, con uniformità di prestazioni su tutto il territorio nazionale, l'attuale elevato standard di assistenza farmaceutica, integrando tale primaria funzione con nuovi servizi di alta valenza socio-sanitaria.

Infine, le Parti assicurano il proprio impegno per valorizzare i rispettivi ruoli di rappresentanza degli interessi del settore.

Somministrazione in farmacia dei vaccini anti sars cov-2 - Ex accordo 29/3/2021

Modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo 29 marzo 2021

Preambolo

Considerato che il Piano vaccinale adottato con Decreto del 2.1.2021 rappresenta lo strumento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio da Covid-19, attraverso una definita strategia di vaccinazione;

Considerato, altresì, che lo stesso Piano vaccinale prevede che “la governance sia assicurata dal coordinamento costante tra il Ministro della Salute, la struttura del Commissario straordinario e le Regioni e le Province autonome”;

Visto l'art. 1, comma 471, della legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), come sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. h), del D.L. 22.3.2021, n. 41 (D.L. “Sostegni”) che prevede che “In attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. b) e c), della legge 18.6.2009, n. 69, e dall'art. 3, comma 3, lett. b), del Decreto del Ministro della Salute 16.12.2010, pubblicato nella G.U. n. 90 del 19.4.2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione Europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il Sars-Cov-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte di farmacisti opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di

assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. 14.1.2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.3.2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria”;

Considerato che il citato art. 20, comma 2, lett. h), del D.L. 22.3.2021, 41 (D.L. “Sostegni”) dispone che “Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della legge 30.12.2020, n. 178, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'art. 1, comma 406 ter della legge 27.12.2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6”;

Valutato che con l'aumentare della disponibilità dei vaccini è fondamentale aumentare il numero delle sedi vaccinali e garantirne la massima capillarità sul territorio;

Il Governo, le Regioni e le Province Autonome

La Federazione Nazionale Unitaria dei titolari di Farmacia Italiani (Federfarma)

L'Associazione delle Aziende e servizi Socio-Farmaceutici (Assofarm)

Sottoscrivono il presente Accordo, che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione nazionale anti Sars-Cov-2. Con la sottoscrizione del presente Accordo deve intendersi integrata la condizione di legge secondo cui l'attività di vaccinazione è consentita “subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale.

Premessa

Premesso che

- le Farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale e presidi sanitari di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi - ai sensi del D.Lgs. 3.10.2009, n. 153, recante “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale a norma dell'art. 11 della legge 18.6.2009, n. 69” - propongono al cittadino, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione;
- l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Sars Cov-2 ha reso indispensabile ed urgente la necessità di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Sistema sanitario nazionale, prevedendo l'implementazione delle attività assicurate dalla rete territoriale delle farmacie;
- sulla base delle previsioni di cui all'art. 1, comma 471, della legge 30.12.2020, n.178 (Legge di Bilancio 2021), come sopra riportato, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione dei vaccini anti-Sars-Cov-2 nelle farmacie aperte al pubblico “da parte di farmacisti opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465 e previa acquisizione del consenso informato”, subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale;
- le attività stabilite dal richiamato art. 1, comma 471, della legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), come sopra riportato, si innestano integralmente nella prestazione dei servizi riservati alle farmacie a norma del D.Lgs. 3.10.2009, n. 153;
- il farmacista - quale professionista sanitario a norma del D.Lgs. 8.8.1991, n.258 - risulta abilitato all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il Sars-Cov-2 sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall'istituto Superiore di

Sanità, a norma dell'art. 1, comma 465, della Legge 178/2020, come stabilito nell'Allegato 2 al presente Accordo sotto la voce "Formazione";

- il vaccino si somministra esclusivamente previa acquisizione del consenso informato attraverso la compilazione della scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale;

- ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 (T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro) in ogni farmacia con dipendenti è presente un addetto al primo soccorso, opportunamente formato secondo quanto stabilito dal D.L. 15.7.2003, n. 388.

- spetterà alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti l'onere della distribuzione delle dosi vaccinali alle farmacie aderenti alla campagna vaccinale, per la successiva inoculazione a favore della popolazione;

- l'offerta della somministrazione dei vaccini anti Sars CoV-2 presso le farmacie convenzionate avverrà nell'ambito delle prestazioni garantite dalle farmacie stesse a norma del D.Lgs. 3.10.2009, n. 153;

Acquisito il parere della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani;

Tutto quanto sopra premesso le Parti firmatarie del presente accordo concordano.

Somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2

- di avviare la somministrazione dei vaccini anti Sars Cov-2 da parte delle farmacie convenzionate a norma dell'art. 1, comma 471, della legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), come sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. h), del D.L. 22.3.2021, n. 41 (D.L. "Sostegni");

- che le attività di prenotazione e di esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie, secondo i programmi di individuazione della popolazione target previamente definiti dalle autorità sanitarie competenti e seguendo i correlati criteri di priorità, escludendosi, fin d'ora, la possibilità di somministrazione in farmacia di dosi vaccinali nei confronti dei soggetti ad estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica;

- che le farmacie che aderiranno alla campagna vaccinale - nell'ambito delle prestazioni garantite dalle farmacie stesse a norma del D.Lgs. 3.10.2009, n. 153 - dovranno darne comunicazione secondo i termini e le condizioni riportati nell'Allegato 1 al presente Accordo;

- che la somministrazione dei vaccini in farmacia avverrà, da parte dei farmacisti abilitati all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il Sars-Cov-2 sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità, a norma dell'art. 1, comma 465, della Legge 178/2020 come stabilito nell'Allegato 2 al presente Accordo sotto la voce "Formazione";

- che l'esecuzione delle sedute vaccinali e il connesso iter tecnico-amministrativo avvengano conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 2 al presente Accordo, con particolare riguardo ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini; alle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti; al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. 14.1.2021, n. 2, convertito dalla legge n. 29 del 2021, in tema di trasmissione alle Amministrazioni territoriali dei dati relativi alle vaccinazioni effettuate;

- che la somministrazione del vaccino in farmacia avverrà esclusivamente previa acquisizione del consenso informato e della relativa scheda anamnestica per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, come stabilito nell'Allegato 4 al presente Accordo;

- che venga riconosciuta alle farmacie una remunerazione pari ad euro 6,00 (sei/00) per l'atto professionale del singolo inoculo vaccinale. È demandato ad appositi accordi con le Regioni e le Province autonome il riconoscimento, a favore delle farmacie, di eventuali ulteriori oneri relativi alle funzioni organizzative, al rimborso dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali di consumo, e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali stabiliti dalle stesse Amministrazioni territoriali;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.L. 18/2020, la misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del D.L. 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di Covid-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell'esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i vaccini nei confronti di soggetti poi risultati positivi al Covid-19.

Allegato

Modulo di adesione - Somministrazione in farmacia dei vaccini anti sars cov-2

Da inviare tramite e-mail a:

Azienda sanitaria territorialmente competente

Ordine dei Farmacisti territorialmente competente

Associazione provinciale Federfarma o Coordinamenti regionali Assofarm

- le informazioni contenute nel presente modulo devono inoltre essere inserite - al fine di ricomprensere la Farmacia nell'elenco regionale delle Farmacie aderenti - nell'apposito modulo (forms di office) disponibile al seguente Url breve: modulo di adesione

Io sottoscritto, Dr. / Dott.ssa ..., titolare o direttore tecnico o legale rappresentate della Farmacia ... Indirizzo della Farmacia ... Comune Provincia Azienda Sanitaria di riferimento

Aderisco ai sensi di legge alla campagna di somministrazione del vaccino anti SARS-CoV2 in Farmacia e accetto la designazione a Responsabile del trattamento dei dati aderendo alle clausole disciplinate con atto separato che dichiaro di conoscere e di aver letto in tutte le sue parti.

- Dichiaro che il dott./i dott. ... procederanno alle inoculazioni in quanto abilitati alla somministrazione vaccinale sulla base della positiva conclusione dei programmi e moduli formativi organizzati dall'istituto Superiore di Sanità a norma dell'art. 1, comma 465, della Legge 178/2020.

Dichiaro di essere in possesso degli apprestamenti logistici e delle attrezzature occorrenti alla corretta conservazione e inoculazione dei vaccini che verranno resi disponibili per la somministrazione ai cittadini.

A tal fine dichiaro di garantire i seguenti requisiti per la sicurezza

☐ Programmazione dell'attività solo su appuntamento.

☐ Previa acquisizione del consenso informato attraverso la compilazione della scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale.

☐ Precisazione al cittadino che per ricevere il vaccino non deve avere avuto negli ultimi 10 giorni contatti stretti con persone affette da Covid-19, non deve avere febbre superiore a 37,5°C, non deve avere sintomatologia respiratoria.

[] Avviso all'ingresso della Farmacia o all'ingresso della struttura esterna (fissa o mobile) dedicata alla vaccinazione, con chiare istruzioni sulle modalità di accesso.

A tal proposito dichiaro di organizzare gli accessi nel rispetto delle seguenti indicazioni: (barrare una o più opzioni)

[] per farmacie fino a quaranta metri quadrati, ingresso di una persona alla volta da sottoporre a vaccinazione, oltre a un massimo di due operatori;

[] dimensioni superiori a quaranta metri quadrati, con accesso regolamentato, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita

[] presenza nell'area di soluzioni per l'igiene delle mani e indicazioni per il distanziamento fisico

[] adeguatezza nei locali della farmacia delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti e mantenimento di adeguati livelli di filtrazione degli impianti di areazione

[] esecuzione del vaccino in ambiente dedicato o separato dal locale di vendita o, in alternativa, a Farmacia chiusa o con altre modalità che garantiscono la riservatezza e la sicurezza necessarie.

Data ...

Firma ...

Allegato

Misure di sicurezza per effettuare in farmacia il servizio di somministrazione dei vaccini Anti Sars-Cov-2

Farmacista

- fermo restando il ruolo attivo della Farmacia come diffuso presidio sanitario territoriale in sinergia con il Servizio Sanitario Nazionale, in adesione a quanto stabilito dal D.Lgs. 3.10.2009, n. 153, la partecipazione al progetto è volontaria e valorizza il coinvolgimento dei singoli farmacisti;

- se affetto/a da positività al test Sars-Cov-2 o sintomatologia compatibile con Covid-19 o posto in quarantena, il farmacista si astiene dallo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;

- il vaccino si somministra esclusivamente previa acquisizione del consenso informato da parte del farmacista attraverso la compilazione della scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale;

- gli appuntamenti sono fissati con un intervallo tra una persona e l'altra adatto a garantire un'adeguata sanificazione delle superfici di contatto.

- in fase di prenotazione del vaccino viene fornita al cittadino un'adeguata informazione sui comportamenti da seguire durante la vaccinazione;

- il farmacista incaricato della somministrazione vaccinale indossa adeguati dispositivi di protezione individuale: mascherina FFP2/KN95, camice monouso;

- il farmacista abilitato alla somministrazione vaccinale si impegna a somministrare il vaccino al solo soggetto risultato idoneo all'esito della compilazione del consenso informato, contenente la scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, rispettando le modalità di esecuzione riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo, che verrà reso disponibile.

- l'igiene delle mani prima e al termine della singola seduta vaccinale deve essere eseguita accuratamente, con soluzione idroalcolica;

- il farmacista deve assicurare la permanenza e il monitoraggio del soggetto sottoposto all'inoculazione vaccinale nella farmacia o in apposita area di rispetto anche esterna ai locali della farmacia, per un tempo di 15 minuti successivi all'esecuzione del vaccino, per assicurarsi che non si verifichino reazioni avverse immediate.

Formazione

Nell'ambito della campagna vaccinale anti Sars-Cov-2, il farmacista - quale professionista sanitario a norma del D.Lgs. 8.8.1991, n. 258 - risulta abilitato all'esecuzione delle relative somministrazioni vaccinali sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità a norma dell'art. 1, comma 465, della Legge 178/2020.

In tale ambito si conviene che:

- i farmacisti saranno tenuti a frequentare il Corso ISS ID 174F20 "Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti Sars-Cov-2/Covid-19: che sarà esteso oltre la data di scadenza prevista e implementato con uno specifico modulo in FAD, relativo a specifiche competenze del farmacista, anche con riguardo all'attività di inoculazione vaccinale e alla compilazione e relativa interpretazione del modulo standard di triage pre-vaccinale, predisposto dall'Istituto Superiore di Sanità a norma dell'art. 1, comma 465, della Legge di Bilancio 2021. Il superamento del suddetto corso abilita ad effettuare vaccinazioni in farmacia. I farmacisti si impegnano altresì a frequentare gli aggiornamenti ai predetti moduli che potranno essere predisposti e resi disponibili in relazione all'attuazione della campagna vaccinale e ai nuovi vaccini autorizzati. Il suddetto corso dovrà essere frequentato anche dai farmacisti che abbiano completato positivamente il corso ID 145 n. 301217 dell'UTIFAR, da considerarsi quale elemento introduttivo al tema della vaccinazione in farmacia.

- Le credenziali di accesso al corso sono fornite dall'ISS alla Fofi e, tramite essa, agli Ordini provinciali dei farmacisti territorialmente competenti, che provvederanno a distribuirle ai farmacisti che intendano acquisire le competenze per la vaccinazione.

- L'attività formativa è ulteriormente integrata con il modulo di attestazione di cui all'Allegato 3, con cui un professionista sanitario già abilitato alla somministrazione vaccinale (tutor professionale) certifica che il farmacista ha correttamente espletato l'esercitazione pratica finalizzata all'attività di inoculazione. E' facoltà del farmacista, all'esito dell'intervenuta attestazione e ferma restando l'efficacia della stessa, proseguire l'attività di inoculazione avvalendosi delle forme di tutoraggio di cui al precedente periodo.

Cittadino

- deve fornire ogni utile informazione ai fini della corretta compilazione del consenso informato;

- non deve avere avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretti con persone affette da Covid-19, non deve avere febbre superiore a 37.5°C, non deve avere sintomatologia compatibile con Covid-19, non deve essere positivo a test per Sars-CoV-2;

- deve rispettare le misure di prevenzione vigenti e quindi indossare la mascherina, igienizzarsi le mani, farsi controllare la temperatura corporea subito prima dell'esecuzione del vaccino (in caso di temperatura superiore a 37,5°C, non sarà possibile ricevere il vaccino).

Ambienti

- è da privilegiare l'esecuzione del vaccino seguendo percorsi in apposita area esterna, pertinenziale alla farmacia, ovvero - valutate le caratteristiche logistiche e di sicurezza degli spazi interni - anche in area interna alla farmacia, purché quest'ultima

sia separata dagli spazi destinati all'accoglienza dell'utenza e allo svolgimento delle attività ordinarie e sia opportunamente arieggiata in modo tale da garantire un costante ricircolo d'aria. È comunque possibile eseguire il vaccino a farmacia chiusa.

- esporre un avviso all'ingresso della farmacia con chiare istruzioni sulle modalità di accesso (indicando i percorsi di entrata, di uscita e di attesa) e il numero massimo di persone che possono accedere alla stessa;
- garantire la presenza nell'area di indicazioni per l'igiene delle mani e per il distanziamento fisico;
- assicurare la disponibilità di soluzione idroalcolica igienizzante;
- attuare ricambio d'aria nell'area interna della farmacia. In ragione del numero di persone presenti e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, il numero delle persone presenti deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso rimpianto, e va garantita la pulizia, a impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati; qualora non sia possibile escludere il ricircolo, se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate; nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;
- garantire che l'area dove avviene la somministrazione del vaccino abbia poche superfici ad alta frequenza di contatto e offra la possibilità di una rapida disinfezione;

Rifiuti

- assicurare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali di consumo in un contenitore per rifiuti appropriato e, per gli oggetti taglienti, aghi e siringhe, in altro contenitore dedicato. Occorre seguire con precisione le istruzioni del produttore dettate per la corretta gestione dei rifiuti derivanti dalla somministrazione del vaccino. Pertanto, le Farmacie che già offrono alla propria clientela il servizio di test per la diagnostica Covid o auto-diagnostici (per es. tamponi rapidi antigenici e test sierologici / determinazione di colesterolo, glicemia, trigliceridi ecc.) gestiranno anche i rifiuti derivanti dalla somministrazione del vaccino esattamente come i rifiuti per i citati test, quindi saranno già organizzate per rispettare tutti i suddetti adempimenti. Le farmacie che non offrono tale servizio devono attivarsi per effettuare i corretti adempimenti rivolgendosi ad una azienda specializzata.

Conservazione

I vaccini posti a disposizione delle farmacie per la relativa inoculazione devono essere conservati nei frigoriferi/freezer destinati esclusivamente alla conservazione dei prodotti farmaceutici, con monitoraggio costante delle temperature. La temperatura raccomandata di conservazione dei vaccini, come da scheda tecnica di ogni specifico vaccino, - che deve risultare compatibile con le caratteristiche di conservazione dei frigoriferi in possesso delle farmacie - va mantenuta dal momento della presa in carico del prodotto fino al suo utilizzo, onde evitare il deterioramento del vaccino che potrebbe causare modifiche delle caratteristiche di sicurezza e di efficacia del vaccino stesso e che costringerebbe ad eliminare le dosi compromesse.

Requisiti strutturali della seduta vaccinale e flussi

Secondo quanto previsto dal documento del Ministero della salute ogni centro vaccinale può essere costituito da uno o più locali in grado di presiedere a una o più linee vaccinali.

Il flusso della seduta vaccinale, viene schematizzato nella figura sottostante:

Punto/Area di accettazione: rappresenta il punto iniziale del percorso ove il farmacista e il personale amministrativo accoglie i soggetti da vaccinare, verifica la prenotazione, raccoglie il consenso informato.

1) Locale per la somministrazione: il locale di dimensioni adeguate a garantire il distanziamento fisico previsto dalle norme anti-Covid. In questo locale il personale sanitario opportunamente formato procederà alla somministrazione del vaccino. Il locale deve essere dotato di postazione di lavoro, carrello/borsa contenenti materiale sanitario e presidi idonei alla gestione delle emergenze, seduta per la somministrazione del vaccino, dispenser con gel disinfettante per l'igiene delle mani, contenitori a norma per i rifiuti e per lo smaltimento degli aghi e altri oggetti taglienti potenzialmente infetti.

2) Area per il monitoraggio: dopo la somministrazione è previsto un periodo di attesa di almeno 15 minuti, per la sorveglianza della persona vaccinata, al termine del quale il soggetto può uscire e tornare alle proprie attività.

Nel caso la Farmacia non sia provvista di un'area da dedicare alla vaccinazione e al monitoraggio dei pazienti, si potrà prevedere l'utilizzo di spazi separati al di fuori della farmacia anche mediante allestimento di unità mobili (es. Gazebo) dedicati alla somministrazione del vaccino e al monitoraggio dei pazienti. È comunque possibile eseguire il vaccino a farmacia chiusa.

Modalità operative

- ogni soggetto coinvolto nella vaccinazione deve indossare una mascherina chirurgica/FFP2.
- invitare gli utenti a mantenere il distanziamento, l'igiene delle mani e l'uso della mascherina per tutta la loro permanenza nella struttura.
- il vaccino si somministra esclusivamente previa acquisizione del consenso informato da parte del farmacista abilitato, contenente la scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale.
- il soggetto vaccinato deve restare in osservazione per almeno 15 minuti.
- in caso non siano stati rilevati eventi avversi immediati, viene programmata/confermata la data del richiamo:
- il personale che prepara il vaccino deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal produttore e contenute nelle schede tecniche di ciascun vaccino disponibili sul sito di Aifa.

Fase 1: il farmacista riceve le prenotazioni dei soggetti da vaccinare e verifica i dati anagrafici e i criteri di elezione alla seduta vaccinale. Successivamente il farmacista, in base al numero di soggetti da vaccinare, verifica il numero di flaconi di vaccino necessari all'espletamento dell'attività.

Fase 2: il farmacista verifica la congruità del vaccino ricevuto rispetto a quello richiesto, verifica la continuità della catena del freddo, provvede alla corretta conservazione in attesa dell'allestimento. Il farmacista è responsabile dell'igiene e della sanificazione dei locali. È responsabile di tutti i materiali necessari alle vaccinazioni circa le scadenze e funzionalità.

Fase 3: il soggetto che deve sottoporsi al vaccino viene accolto dal farmacista che provvede alla raccolta del consenso informato, fornendo le necessarie informazioni al soggetto da vaccinare.

Fase 4: Il farmacista allestisce il vaccino e verifica l'idoneità del soggetto alla vaccinazione secondo le risultanze del consenso informato contenente la scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale.

Fase 5: il farmacista appositamente formato provvede all'inoculazione vaccinale nei confronti del soggetto.

Fase 6: il personale amministrativo (sotto la supervisione del farmacista) o il farmacista, inserisce nel sistema informatico i dati relativi alla vaccinazione del soggetto e fornisce l'attestazione di avvenuta vaccinazione.

Sorveglianza e gestione delle reazioni severe avverse post inoculazione vaccinale

Il paziente dovrà sostare in area monitoraggio per i 15 min in osservazione dopo la somministrazione vaccinale.

Il farmacista sorveglierà il paziente e fornirà un supporto di emergenza in caso di reazione anafilattica dovuta alla vaccinazione, avvisando immediatamente il numero di pronto soccorso 118, il cui intervento sarà assicurato nel più breve tempo possibile.

In caso di comparsa di: orticaria improvvisa, problema respiratorio (dispnea, broncospasmo, ipossiemia) o problema emodinamico (ipotensione arteriosa, sincope, ipotonia, incontinenza), il farmacista avvisa immediatamente il numero di pronto soccorso 118, il cui intervento sarà assicurato nel più breve tempo possibile, e procede a posizionare il paziente nella posizione più confortevole:

- se è preponderante la dispnea: posizione semi seduta
- se il paziente mostra malessere generale ma è cosciente o semi cosciente: decubito dorsale con le gambe sollevate
- se il paziente è incosciente: posizione laterale di sicurezza

Se necessario, in caso di grave anafilassi con pericolo di vita, il farmacista somministrerà adrenalina intramuscolo 0,01 mg/kg senza superare 0,5 mg (dosaggio per persone con peso superiore a 50 kg), iniettata nella fascia latero-esterna del terzo medio della coscia. Nel caso sia necessario, ripetere la somministrazione di adrenalina dopo 5 minuti.

Le segnalazioni di eventuali reazioni avverse devono essere tempestivamente effettuate (entro 36 ore da quando il medico o l'operatore sanitario ne viene a conoscenza) o direttamente dallo stesso paziente sul modulo on-line sul sito vigifarmaco (<https://www.vigifarmaco.it/>)

Dotazione del carrello/borsa di emergenza

Dispositivi medici:

- Termometro a raggi infrarossi
- Mascherine chirurgiche/FFP2-KN95
- Sovracamici
- Fonendoscopio
- Sfigmomanometro
- Forbici
- Pallone ambu con relative mascherine di varie misure
- Siringhe da tubercolina
- Siringhe di diversa misura
- Butterfly e aghi di diverse misure
- Lacci emostatici
- Guanti monouso di diverse misure
- Cerotti a nastro
- Cotone
- Disinfettante
- Mascherine con reservoir di varie misure

- Dispositivi per fleboclisi (deflussori)

Farmaci:

Adrenalina in forma di auto-somministrazione (fastjekt®)

- Ossigeno in bombole da carrello o portatili con dotazione delle relative connessioni

- Antistaminici anti H1 (clorfeniramina maleato fiale i.m./e.v. 10mg/ml)

- Cortisonici (idrocortisone fiale i.m./e.v. da 100 mg e da 500mg)

- Broncodilatatori (salbutamolo spray)

- Soluzione fisiologica in fiale da 10 ml per diluizione di farmaci

- Soluzione fisiologica in flacone da 100 ml e da 250 ml per fleboclisi

presidi sanitari e farmaci ordinariamente presenti per le attività di vaccinazione ed intervento sui possibili eventi avversi collegati o meno alla vaccinazione.

Tutto il materiale deve essere periodicamente controllato nelle scadenze e funzionalità

Tracciabilità e rendicontazione informatica

Garantire l'aggiornamento, in tempo reale, "dell'anagrafe vaccinale" è una condizione indispensabile per assicurare l'efficacia ed il pieno successo della campagna di vaccinazione.

A tal fine, verrà utilizzata la piattaforma prevista dal comma 1 dell'articolo 3 del D.L. 14.1.2021, n. 2, convertito dalla legge n. 29 del 2021, e per consentire alle regioni e alle province autonome di trasmettere all'anagrafe vaccini nazionale anche i dati sulle vaccinazioni effettuate dai farmacisti, gli stessi sono tenuti a trasmettere i dati in questione con immediatezza in modalità telematica, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite dalla regione o P.A.

Allo scopo di assicurare la tracciabilità del vaccino, il farmacista inserirà nel sistema informatico, mediante le proprie credenziali, tutti i dati richiesti dalla procedura informatica per tracciare l'avvenuta vaccinazione.

Il completamento delle operazioni informatiche consentirà la stampa dell'attestazione della vaccinazione, da consegnare al cittadino.

Allegato

Attestato di compiuta esercitazione pratica - per inoculazione

Io sottoscritto/a Dr.ssa/Dr. ... iscritta/o all'Ordine dei medici/degli infermieri della Provincia di ... attesto che la/il Dr.ssa/Dr. ... iscritta/o all'Ordine dei farmacisti della Provincia di ... ha correttamente espletato, sotto il mio tutoraggio professionale, l'esercitazione pratica finalizzata all'attività di inoculazione.

Luogo, data

Firma tutor professionale Iscritto all'Ordine dei medici/degli infermieri della Provincia di ... nr ...	Firma Farmacista Iscritto all'Ordine dei farmacisti della Provincia di ... nr ...
--	---

Il presente attestato deve essere trasmesso all'Ordine dei Farmacisti di iscrizione.

Allegato

Modulo di consenso alla vaccinazione anti-covid19 della popolazione generale

Vaccinazione Anti-Covid19

Modulo di consenso

Nome e Cognome: ...	
Data di nascita: ...	Luogo di nascita: ...
Residenza:	Telefono:
Tessera sanitaria (se disponibile): N. ...	

Ho letto, mi è stata illustrata in una lingua nota ed ho del tutto compreso la Nota Informativa redatta dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del vaccino: "..."

Ho riferito al Medico* le patologie, attuali e/o pregresse, e le terapie in corso di esecuzione.

Ho avuto la possibilità di porre domande in merito al vaccino e al mio stato di salute ottenendo risposte esaurienti e da me comprese.

Sono stato correttamente informato con parole a me chiare. Ho compreso i benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia al completamento della vaccinazione con la seconda dose, se prevista.

Sono consapevole che qualora si verificasse qualsiasi effetto collaterale sarà mia responsabilità informare immediatamente il mio Medico curante e seguirne le indicazioni.

Accetto di rimanere nella sala d'aspetto per almeno 15 minuti dalla somministrazione del vaccino per assicurarsi che non si verifichino reazioni avverse immediate.

Acconsento ed autorizzo la somministrazione del vaccino "...".

Data e Luogo ...

Firma della Persona che riceve il vaccino o del suo Rappresentante legale ...

Rifiuto la somministrazione del vaccino "..."

Data e Luogo ...

Firma della Persona che rifiuta il vaccino o del suo Rappresentante legale ...

Professionisti Sanitari dell'equipe vaccinale*

1. Nome e Cognome (Medico)* ...

Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla Vaccinazione, dopo essere stato adeguatamente informato.

Firma ...

2. Nome e Cognome (Medico o altro Professionista Sanitario)**

Ruolo ...

Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla vaccinazione, dopo essere stato adeguatamente informato.

Firma ...

La presenza del secondo Professionista Sanitario è utile ma non indispensabile in caso di Vaccinazione a domicilio o in contesto di criticità logistico-organizzativa.

* Farmacista nel caso di somministrazione del vaccino in farmacia

** Per le farmacie anche un solo Farmacista

ALLEGATO AL MODULO DI CONSENSO VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 NOTA INFORMATIVA

Vaccino COVID-19 AstraZeneca

Cos'è il Vaccino COVID-19 AstraZeneca e a cosa serve

Il Vaccino COVID-19 AstraZeneca è un vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2. Il Vaccino COVID-19 AstraZeneca viene somministrato agli adulti di età pari o superiore a 18 anni. Il vaccino induce il sistema immunitario (le difese naturali dell'organismo) a produrre gli anticorpi e le cellule del sangue attive contro il virus, conferendo così una protezione anti COVID-19. Nessuno dei componenti di questo vaccino può provocare COVID-19.

Cosa deve sapere prima di ricevere il Vaccino COVID-19 AstraZeneca

Il Vaccino COVID-19 AstraZeneca non deve essere somministrato se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati di seguito).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o all'operatore sanitario del centro vaccinale prima di ricevere il vaccino se:

- ha avuto una grave reazione allergica o problemi respiratori dopo l'iniezione di un altro vaccino o dopo avere ricevuto il Vaccino COVID-19 AstraZeneca in passato;
- è svenuto dopo un'iniezione;
- ha una malattia o un'infezione grave con febbre alta. Tuttavia, se ha una febbre lieve o un'infezione delle vie respiratorie superiori (come un raffreddore) potrà comunque ricevere la vaccinazione;
- ha un problema di sanguinamento, una tendenza alla formazione di lividi, o se usa medicinali per prevenire la formazione di coaguli di sangue;
- il suo sistema immunitario non funziona correttamente (immunodeficienza) o sta assumendo medicinali che indeboliscono il sistema immunitario (come corticosteroidi ad alto dosaggio, immunosoppressori o medicinali antitumorali).

In seguito alla somministrazione del Vaccino COVID-19 AstraZeneca è stata osservata molto raramente una combinazione di coaguli di sangue e livelli bassi di piastrine, in alcuni casi con la presenza di sanguinamento. In alcuni casi gravi si sono manifestati coaguli di sangue in posizioni diverse o insolite come pure coagulazione o sanguinamento eccessivi in tutto il corpo. I casi più gravi segnalati sono molto rari: circa 20 milioni di persone in Europa (incluso il Regno Unito) hanno ricevuto il vaccino al 16.3.2021 e l'Agenzia europea dei medicinali (EMA) ha riscontrato 7 casi di trombi in più vasi sanguigni (coagulazione intravascolare disseminata, CID) e 18 casi di trombosi cerebrale. La maggior parte di questi casi si è verificata entro i primi sette-quattordici giorni successivi alla vaccinazione e si è verificata principalmente in donne sotto i 55 anni di età. Tuttavia, un numero maggiore di donne sotto i 55 anni ha ricevuto il vaccino rispetto ad altre persone. Alcuni casi hanno avuto esito fatale.

Rivolgersi immediatamente a un medico in caso di respiro affannoso, dolore al petto, gonfiore alle gambe o dolore addominale persistente dopo la vaccinazione.

Inoltre, consultare immediatamente un medico se, dopo alcuni giorni, si verificano mal di testa gravi o persistenti o visione offuscata dopo la vaccinazione, o se dopo pochi giorni compaiono lividi sulla pelle o chiazze rotonde in un punto diverso dal sito di vaccinazione.

Il Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC) dell'EMA, nella riunione straordinaria del 18 marzo 2021, ha concluso che i benefici del Vaccino COVID-19 AstraZeneca nel combattere la minaccia ancora diffusa del COVID-19 (che a sua volta provoca problemi di coagulazione e può essere fatale) continuano a superare il rischio di effetti indesiderati. Il vaccino non è associato ad un aumento del rischio complessivo di eventi legati a trombi (eventi tromboembolici) in coloro che lo ricevono (<https://www.aifa.gov.it/-Zcovid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-the-risks-despite-possible-link-to-rare-blood-clots-with-low-blood-platelets>).
Altri medicinali e Vaccino COVID-19 AstraZeneca

Informi il medico o l'operatore sanitario del centro vaccinale se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale, o se le è stato somministrato di recente qualsiasi altro vaccino.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico prima di ricevere questo vaccino.

L'esperienza sull'uso del Vaccino COVID-19 AstraZeneca in donne in gravidanza è limitata. Gli studi di tossicità riproduttiva sugli animali non sono stati completati. Sulla base dei risultati dello studio preliminare, non sono previsti effetti sullo sviluppo del feto. La somministrazione del Vaccino COVID-19 AstraZeneca durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo quando i potenziali benefici sono superiori ai potenziali rischi per la madre e per il feto.

Durata della protezione e limitazioni dell'efficacia del vaccino

La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota: sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla. La protezione inizia da circa 3 settimane dopo la prima dose del Vaccino COVID-19 AstraZeneca. I soggetti potrebbero non essere completamente protetti fino a 15 giorni dopo la somministrazione della seconda dose. Come con tutti i vaccini, la vaccinazione con il Vaccino COVID-19 AstraZeneca potrebbe non proteggere tutti i soggetti vaccinati. È pertanto essenziale continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni di sanità pubblica (mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani).

Come viene somministrato il Vaccino COVID-19 AstraZeneca

Il Vaccino COVID-19 AstraZeneca viene somministrato sotto forma di iniezione intramuscolare nella parte superiore del braccio. È previsto un richiamo ed è raccomandabile che la seconda dose dello stesso vaccino sia somministrata circa 12 settimane dopo la prima dose per completare il ciclo di vaccinazione.

È molto importante che venga eseguita la seconda somministrazione per ottenere una risposta immunitaria ottimale. Qualora dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda somministrazione si rivolga al suo medico curante o al centro vaccinale dove è stata somministrata la prima dose.

Possibili effetti indesiderati

Con COVID-19 Vaccine AstraZeneca possono verificarsi i seguenti effetti indesiderati: Come tutti i vaccini, il Vaccino COVID-19 AstraZeneca può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino. Richieda assistenza medica urgente se si manifestano sintomi di grave reazione allergica. Tali reazioni possono includere una combinazione di uno qualsiasi dei seguenti sintomi:

- sensazione di svenimento o stordimento
- cambiamenti nel battito cardiaco
- fiato corto
- respiro sibilante

- gonfiore delle labbra, del viso o della gola
- orticaria o eruzione cutanea, nausea o vomito
- mal di stomaco.

Con COVID-19 Vaccine AstraZeneca possono verificarsi i seguenti effetti indesiderati:

Effetti indesiderati molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10):

- dolorabilità, dolore, calore, prurito o lividi nel punto in cui viene praticata l'iniezione
- sensazione di stanchezza (affaticamento) o sensazione di malessere generale
- brividi o sensazione di febbre
- mal di testa
- sensazione di malessere (nausea)
- dolore alle articolazioni o dolore muscolare

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):

- gonfiore o arrossamento nel punto in cui viene praticata l'iniezione
- febbre (>38°C)
- malessere (vomito) o diarrea

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):

- sonnolenza o sensazione di vertigini
- diminuzione dell'appetito
- ingrossamento dei linfonodi
- sudorazione eccessiva, prurito o eruzione cutanea

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, anche se non elencati di sopra, si rivolga al medico curante o contatti il centro vaccinale.

Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione (<https://www.aifa.gov.it/content/scgnalazioni-reazioni-avverse>).

Cosa contiene il Vaccino COVID-19 AstraZeneca

Il principio attivo è un adenovirus di scimpanzé non in grado di replicarsi che codifica per la glicoproteina spike del SARS-Cov-2.

Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati (OGM).

Gli altri eccipienti sono: L-istidina; L-istidina cloridrato monoidrato; cloruro di magnesio esaidrato; polisorbato 80 (E 433); saccarosio; disodio edetato (diidrato); acqua per preparazioni iniettabili.

ALLEGATO AL MODULO DI CONSENSO VACCINAZIONE ANTI-COVID-19

NOTA INFORMATIVA

Vaccino COVID-19 Moderna

Cos'è il Vaccino COVID-19 Moderna e a cosa serve

Il Vaccino COVID-19 Moderna è utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus Sarscov-2. Il Vaccino COVID-19 Moderna viene somministrato agli adulti di età pari o superiore a 18 anni. Il vaccino induce il sistema immunitario (le difese naturali dell'organismo) a produrre gli anticorpi e le cellule del sangue attive contro il virus, conferendo così una protezione anti COVID-19. Poiché il Vaccino COVID-19 Moderna non contiene il virus per indurre l'immunità, non può trasmettere COVID-19.

Cosa deve sapere prima di ricevere il Vaccino COVID-19 Moderna

Il Vaccino Covid-19 Moderna non deve essere somministrato se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati di seguito).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o all'operatore sanitario del centro vaccinale prima di ricevere il vaccino se:

- ha avuto una grave reazione allergica o problemi respiratori dopo l'iniezione di un altro vaccino o dopo avere ricevuto il Vaccino COVID-19 Moderna in passato;
- è svenuto dopo un'iniezione;
- ha una malattia o un'infezione grave con febbre alta. Tuttavia, se ha una febbre lieve o un'infezione delle vie respiratorie superiori (come un raffreddore) potrà comunque ricevere la vaccinazione;
- ha un problema di sanguinamento, una tendenza alla formazione di lividi, o se usa medicinali per prevenire la formazione di coaguli di sangue;
- ha un sistema immunitario indebolito, a causa di una malattia come l'infezione da HIV, o di medicinali che influenzano il sistema immunitario, come i corticosteroidi.

Altri medicinali e Vaccino COVID-19 Moderna

Informi il medico o l'operatore sanitario del centro vaccinale se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale, o se le è stato somministrato di recente qualsiasi altro vaccino.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno, chiedi consiglio al medico prima di ricevere questo vaccino.

I dati relativi all'uso del Vaccino COVID-19 Moderna in donne in gravidanza sono limitati. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo post-natale. La somministrazione del Vaccino COVID-19 Moderna durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo quando i potenziali benefici sono superiori ai potenziali rischi per la madre e per il feto.

Durata della protezione e limitazioni dell'efficacia del vaccino

La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla. Come per tutti i vaccini, la vaccinazione con il Vaccino COVID-19 Moderna potrebbe non proteggere tutti coloro che lo ricevono. I soggetti potrebbero non essere completamente protetti fino a 14 giorni dopo la seconda dose del vaccino. È pertanto essenziale continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni di sanità pubblica (mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani).

Come viene somministrato il Vaccino COVID-19 Moderna

Il Vaccino COVID-19 Moderna viene somministrato sotto forma di iniezione intramuscolare nella parte superiore del braccio. È previsto un richiamo ed è raccomandabile che la seconda dose dello stesso vaccino sia somministrata 4 settimane dopo la prima dose per completare il ciclo di vaccinazione.

È molto importante che venga eseguita la seconda somministrazione per ottenere una risposta immunitaria ottimale. Qualora dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda somministrazione si rivolga al suo medico curante o al centro vaccinale dove è stata somministrata la prima dose.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i vaccini, il Vaccino COVID-19 Moderna può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino. Effetti indesiderati molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10):

- gonfiore sotto le ascelle
- mal di testa

- nausea, vomito
- dolore ai muscoli, alle articolazioni e rigidità
- dolore o gonfiore in corrispondenza del sito di iniezione
- sensazione di estrema stanchezza
- brividi, febbre

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):

- eruzione cutanea
- arrossamento o orticaria in corrispondenza del sito di iniezione

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):

- prurito nel sito di iniezione

Effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 persona su 1.000):

- paralisi flaccida facciale monolaterale temporanea (paralisi di Bell)
- gonfiore del viso (può manifestarsi gonfiore del viso nei pazienti che si sono precedentemente sottoposti a iniezioni cosmetiche facciali)

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):
reazione allergica grave; ipersensibilità.

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, anche se non elencati di sopra, si rivolga al medico curante o contatti il centro vaccinale.

Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione (<https://www.aifa.gov.it/content/scgnalazioni-reazioni-avvrse>). .

Cosa contiene il Vaccino COVID-19 Moderna

Il principio attivo è un vaccino a mRNA anti-COVID-19.

Gli altri componenti sono: lipide SM-102, colesterolo, 1,2-distearoil-sn-glicerolo-3-fosfolina (DSPC), 1,2-dimiristoil-rac-glicerolo-3-metossipoli(etilenglicolo)-2000 (PEG2000 DMG). Trometamolo, trometamolo cloridrato, acido acetico, sodio acetato triidrato, saccarosio, acqua per preparazioni iniettabili.

ALLEGATO AL MODULO DI CONSENSO

VACCINAZIONE ANTI-COVID-19

NOTA INFORMATIVA

COMIRNATY (BioNTech/Pfizer)

Cos'è Comirnaty e a cosa serve

Comirnaty è un vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus Sars-Cov-2. Comirnaty viene somministrato agli adulti e agli adolescenti di età pari o superiore a 16 anni. Il vaccino induce il sistema immunitario (le difese naturali dell'organismo) a produrre gli anticorpi e le cellule del sangue attive contro il virus, conferendo così una protezione anti COVID-19. Poiché Comirnaty non contiene il virus per indurre l'immunità, non può trasmettere COVID-19.

Cosa deve sapere prima di ricevere Comirnaty

Comirnaty non deve essere somministrato se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati di seguito).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o all'operatore sanitario del centro vaccinale prima di ricevere il vaccino se:

- ha avuto una grave reazione allergica o problemi respiratori dopo l'iniezione di un altro vaccino o dopo avere ricevuto Comirnaty in passato;
- è svenuto dopo un'iniezione;

- ha una malattia o un'infezione grave con febbre alta. Tuttavia, se ha una febbre lieve o un'infezione delle vie respiratorie superiori (come un raffreddore) potrà comunque ricevere la vaccinazione;
- ha un problema di sanguinamento, una tendenza alla formazione di lividi, o se usa medicinali per prevenire la formazione di coaguli di sangue;
- ha un sistema immunitario indebolito, a causa di una malattia come l'infezione da HIV, o di medicinali che influenzano il sistema immunitario, come i corticosteroidi.

Altri medicinali e Comirnaty

Informi il medico o l'operatore sanitario del centro vaccinale se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale, o se le è stato somministrato di recente qualsiasi altro vaccino.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno, chiedi consiglio al medico prima di ricevere questo vaccino.

I dati relativi all'uso di Comirnaty in donne in gravidanza sono limitati. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo postnatale. La somministrazione di Comirnaty durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo quando i potenziali benefici sono superiori ai potenziali rischi per la madre e per il feto.

Durata della protezione e limitazioni dell'efficacia del vaccino

La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla. Come per tutti i vaccini, la vaccinazione con Comirnaty potrebbe non proteggere tutti coloro che lo ricevono. I soggetti potrebbero non essere completamente protetti fino a 7 giorni dopo la seconda dose del vaccino.

È pertanto essenziale continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni di sanità pubblica (mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani).

Come viene somministrato Comirnaty

Comirnaty viene somministrato dopo diluizione sotto forma di iniezione intramuscolare nella parte superiore del braccio. È previsto un richiamo ed è raccomandabile che la seconda dose dello stesso vaccino sia somministrata 3 settimane dopo la prima dose per completare il ciclo di vaccinazione.

È molto importante che venga eseguita la seconda somministrazione per ottenere una risposta immunitaria ottimale. Qualora dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda somministrazione si rivolga al suo medico curante o al centro vaccinale dove è stata somministrata la prima dose.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i vaccini, Comirnaty può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino. Effetti indesiderati molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10):

- nel sito di iniezione: dolore, gonfiore
- stanchezza
- mal di testa
- dolore muscolare
- dolore articolare
- brividi, febbre

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):

- arrossamento nel sito di iniezione

- nausea

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):

- ingrossamento dei linfonodi

- senso di malessere

- dolore agli arti

- insonnia

- prurito nel sito di iniezione

Effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 persona su 1.000): asimmetria temporanea di un lato del viso.

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili): reazione allergica grave.

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, anche se non elencati di sopra, si rivolga al medico curante o contatti il centro vaccinale.

Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione (<https://www.aifa.gov.it/content/scgnalazioni-rcazioni-avversc>).

Cosa contiene Comirnaty

Il principio attivo è un vaccino a mRNA anti-COVID-19.

Gli altri componenti sono: ((4-idrossibutil) azanediil) bis(esano-6.l-diil)bis(2-esildecanoato) (ALC-0315); 2[(polietilenglicole)-2000]-N.N-ditetradecilacetammide (ALC-0159); 1,2-distearoil-sn-glicerolo-3-fosfocolina (DSPC); colesterolo; potassio cloruro; potassio diidrogeno fosfato; sodio cloruro; fosfato disodico diidrato; saccarosio; acqua per preparazioni iniettabili.

ALLEGATO AL MODULO DI CONSENSO VACCINAZIONE ANTI-SARS-CoV2/COVID-19 ELENCO QUESITI PER MODULO STANDARD DI TRIAGE PREVACCINALE

Risposte possibili: sì-no-non so

- Attualmente è malato?

- Ha febbre?

- Soffre di allergie al lattice, a qualche cibo, a farmaci o ai componenti del vaccino? Se sì specificare:

- Ha mai avuto una reazione grave dopo aver ricevuto un vaccino?

- Soffre di malattie cardiache o polmonari, asma, malattie renali, diabete, anemia o altre malattie del sangue?

- Si trova in una condizione di compromissione del sistema immunitario? (Esempio: cancro, leucemia, linfoma, HIV/AIDS, trapianto)?

- Negli ultimi 3 mesi, ha assunto farmaci che indeboliscono il sistema immunitario (esempio: cortisone, prednisone o altri steroidi) o farmaci antitumorali, oppure ha subito trattamenti con radiazioni?

- Durante lo scorso anno, ha ricevuto una trasfusione di sangue o prodotti ematici, oppure le sono stati somministrati immunoglobuline (gamma) o farmaci antivirali?

- Ha avuto attacchi di convulsioni o qualche problema al cervello o al sistema nervoso?

- Ha ricevuto vaccinazioni nelle ultime 4 settimane? Se sì, quale/i?

- Per le donne: è incinta o sta pensando di rimanere incinta nel mese successivo alla prima o alla seconda somministrazione?

- Per le donne: - sta allattando?

- Sta assumendo farmaci anticoagulanti?

Se è prevista la precompilazione e/o l'acquisizione, inserire spazi per dati personali e firme.

VACCINAZIONE ANTI-SARS-CO V2/COVID-19 ELENCO QUESITI PER MODULO STANDARD DI ANAMNESI COVID19 - CORRELATA

Risposte possibili: si-no-non so

- Nell'ultimo mese è stato in contatto con una Persona contagiata da Sars-CoV2 o affetta da COVID-19?

Manifesta uno dei seguenti sintomi:

- Tosse/raffreddore/febbre/dispnea o sintomi similinfluenzali?

- Mal di gola/perdita dell'olfatto o del gusto?

- Dolore addominale/diarrea?

- Lividi anormali o sanguinamento/arrossamento degli occhi?

- Ha fatto qualche viaggio internazionale nell'ultimo mese?

Test Covid-19:

- Nessun test COVID-19 recente

- Test COVID-19 negativo. Data:

- Test COVID-19 positivo. Data:

- In attesa di test COVID-19. Data:

Se è prevista la precompilazione e/o l'acquisizione, inserire spazi per dati personali e firme.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto

Articolo 1

Campo di applicazione del ccnl

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra i farmacisti titolari di farmacie private o altri esercenti autorizzati delle stesse a norma delle vigenti disposizioni di legge ed il relativo personale dipendente laureato e non laureato in farmacia.

Quanto sopra in funzione del fatto che l'esercizio farmaceutico, pur continuando a rappresentare lo strumento operativo per l'esercizio della professione di farmacista, viene indicato quale mezzo unitario per realizzare gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne la dispensazione del farmaco.

Articolo 2

Inscindibilità e condizioni di miglior favore delle norme contrattuali

**Stesura prevista dal CCNL 26.5.2009
(v. modifiche in nota)**

Le Parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti e accordi collettivi, a qualsiasi livello stipulati, gli usi e/o le consuetudini, riferentisi alla medesima categoria indicata nella sfera di applicazione.

Modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo di rinnovo 14 novembre 2011

Impegno delle parti - Definizione di aspetti normativi

Le Parti si impegnano a definire entro 30 giorni dalla data odierna la normativa relativa alle seguenti materie:

- ECM (art. 39 C.C.N.L.);
- TRASFERIMENTI dei dipendenti per le società che gestiscono più farmacie nella stessa Provincia;
- Costituzione presso l'Ente Bilaterale di un Osservatorio sui nuovi servizi in farmacia e sui relativi fabbisogni formativi e professionali;
- Permessi sindacali;
- VIDEOSORVEGLIANZA;
- APPRENDISTATO.

Titolo II - Classificazione del personale

Articolo 3

Inquadramento professionale in 7 livelli

**Stesura prevista dal CCNL 26.5.2009
(v. modifiche in nota)**

La classificazione unica del personale dipendente da farmacisti titolari di farmacie private è strutturata su 7 livelli.

La classificazione unica non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportino differenziazioni tra personale laureato o diplomato in farmacia e personale non laureato in farmacia.

Modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo di rinnovo 7 settembre 2021

Classificazione del personale - Quadri

Art. 3 - Quadri

Con decorrenza dall'1.11.2021 la categoria dei Quadri è articolata in tre Aree professionali a ciascuna di esse corrisponde un livello retributivo commisurato alla diversificazione delle responsabilità, pur ricomprendendo mansioni tutte ugualmente esigibili, secondo l'articolazione di seguito indicata.

Area Q1: come già previsto dal C.C.N.L., Direttore responsabile;

Area Q2: appartiene a tale area il farmacista collaboratore che abbia maturato un elevato grado di specializzazione, possieda specifiche competenze tecnico professionali (attestate anche mediante la proficua partecipazione a corsi di formazione) e svolga una o più delle mansioni di cui all'art. 4;

Area Q3: il farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.

Articolo 4

Classificazione professionale: livelli e profili

**Stesura prevista dal CCNL 26.5.2009
(v. modifiche in nota)**

Il personale di cui al presente Contratto è così classificato;

Area quadri

A seguito del disposto della legge 13 maggio 1985 n. 190, sul riconoscimento giuridico dei quadri intermedi ed in relazione ai contenuti del 1° e 2° comma dell'art. 2 della legge citata, viene attribuita la qualifica di quadro, in funzione del livello di professionalità e delle particolari responsabilità connesse con l'esercizio della professione di farmacista, al farmacista Direttore di Farmacia (primo livello super), ed al farmacista Collaboratore (primo livello) dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.

Ai fini del calcolo dei 24 mesi di servizio in qualità di farmacista previsti dal comma precedente per il farmacista Collaboratore, si terrà conto anche del servizio prestato presso altre farmacie, nella stessa qualifica, in base alle attestazioni del libretto di lavoro o, comunque, documentabile dal farmacista collaboratore.

Primo livello super

Farmacista Direttore di farmacia - Fatte salve le condizioni preesistenti alla data di stipula del presente contratto per le quali verrà riconosciuto il solo trattamento economico relativo al primo livello super, la qualifica di Direttore di Farmacia è configurabile solo nei casi di cui agli artt. 120, 369, 370 e 378 del T.U.L.L.SS., art. 12 della legge 475/68 e successive modificazioni e art. 7 della legge 362/91 e successive modificazioni e cioè nei casi di farmacia succursale, di farmacia il cui titolare non sia farmacista, nelle gestioni ereditarie e nelle società di farmacisti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, legge 20 maggio 1970, n. 300, in caso di temporanea assegnazione del farmacista collaboratore ad una farmacia succursale con la qualifica di Direttore, tale assegnazione si potrà protrarre per non più di sei mesi, anche non consecutivi, nel corso di

ciascun anno di calendario, senza che si determini il passaggio definitivo nel primo livello super.

Primo livello

Farmacista Collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.

Farmacista Collaboratore - Il Farmacista Collaboratore può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento, contenute rispettivamente, nell'articolo 11 della legge 475/68 e successive modificazioni, nel D.P.R. 1275/71 e nella legge 154/81 ed in tal caso per tutto il periodo della sostituzione formale ha diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, ad una indennità di funzione pari alla differenza retributiva tra il primo livello super ed il primo livello.

In funzione di quanto stabilito nell'articolo precedente e fatto salvo il disposto dell'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, viene riconosciuta al farmacista Direttore di farmacia (primo livello super), ed al farmacista Collaboratore (primo livello), una indennità strettamente collegata con l'esercizio della professionalità e delle responsabilità connesse, denominata "indennità speciale quadri" il cui ammontare è riportato nell'allegata tabella A e che viene corrisposta per 14 mensilità.

Secondo livello

Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori:

- contabile con mansioni di concetto;
- corrispondente con mansioni di concetto;
- magazziniere consegnatario (*) con responsabilità tecnica ed amministrativa del magazzino inteso come reparto della farmacia autonomo per gestione e struttura.

Terzo livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano funzioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza:

- coadiutore di farmacia: è colui il quale svolge funzioni di raccordo tra il personale di concetto e d'ordine ed ha la responsabilità di conduzione autonoma, ivi compresi i relativi adempimenti amministrativi, di particolari autonomi reparti di vendita di prodotti parafarmaceutici.

Quarto livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite:

- addetto di laboratorio;
- cassiere con mansioni d'ordine;
- commesso d'ordine (**) anche con funzioni di vendita (escluso quanto previsto dal T.U.LL.SS.

1265/1934);

- contabile d'ordine;
- magazziniere (**).

Quinto livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque conseguite ed ai quali possono essere affidati anche compiti operativi complementari alla propria qualifica

- conducente di automezzi;
- fattorino interno ed esterno.

Sesto livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori di pulizia ed operazioni semplici che richiedono solo elementari capacità pratiche:

- addetto alle pulizie;
- personale di fatica.

(*) Magazziniere consegnatario: L'inquadramento del magazziniere consegnatario al secondo livello è stabilito in funzione dell'attribuzione della responsabilità tecnico-amministrativa del magazzino inteso come reparto autonomo, per gestione e struttura, della farmacia; pertanto i lavoratori cui sia attribuita la responsabilità come sopra definita devono essere inquadrati nel livello corrispondente.

(**) Il magazziniere ed il commesso d'ordine possono anche svolgere mansioni commesse alla tenuta e al riassortimento delle scorte.

Modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo di rinnovo 7 settembre 2021

Classificazione del personale - Quadri

Art. 4 - Area Q2

Area Q2: alla luce delle significative riforme in ordine alle attività che sono esercitate nell'ambito della Farmacia dei Servizi in base alla normativa vigente, le Parti condividono la necessità di implementare e valorizzare le nuove attività che in questo ambito possono essere svolte dal farmacista mediante la previsione di una nuova figura professionale.

Tale nuovo inquadramento è riconosciuto al farmacista che svolge una delle seguenti mansioni:

- attività di gestione di uno specifico settore o area istituiti all'interno della Farmacia dei Servizi quando ne viene esercitata la piena ed autonoma responsabilità nella gestione; per settore o area si intendono, in via esemplificativa, la telemedicina, la diagnostica di prima istanza, ecc.;
- responsabile del coordinamento dei servizi nelle Farmacie organizzate per svolgere pluralità di servizi.

(...)

Al farmacista inquadrato in Area Q2 viene riconosciuto un minimo tabellare incrementato di euro 70 mensili rispetto a quello previsto per l'Area Q3.

Resta fermo il diritto del farmacista inquadrato in Area Q2 all'indennità speciale Quadri (ISQ) nella misura applicabile al farmacista inquadrato nel livello Q3 dal C.C.N.L..

Titolo III - Assunzione

Articolo 5

Documenti per l'assunzione

L'assunzione del lavoratore viene effettuata secondo le norme di legge e deve risultare da atto scritto contenente la data di assunzione, la durata del periodo di prova, la qualifica del lavoratore, il relativo livello di inquadramento e la retribuzione.

Articolo 6

Assunzione di laureati o diplomati in farmacia

Assunzione lavoratori laureati o diplomati in farmacia

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:

- a) certificato d'iscrizione all'ordine dei farmacisti rilasciato in data non anteriore a tre mesi;
- b) curriculum professionale documentato con certificato di servizio delle eventuali precedenti prestazioni;
- c) documento di riconoscimento;
- d) documenti assicurativi e previdenziali per precedenti rapporti di lavoro;
- e) certificato di idoneità fisica;
- f) fotocopia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale;
- g) ogni altro documento previsto dalle leggi vigenti e necessario per l'esercizio dell'attività nella farmacia.

È fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare alla competente autorità sanitaria l'avvenuta assunzione, inviando alla medesima la documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

Assunzione lavoratori non laureati o diplomati in farmacia

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:

- a) documento di riconoscimento;
- b) documenti assicurativi e previdenziali per precedenti rapporti di lavoro;
- c) certificato di idoneità fisica;
- d) certificato degli studi compiuti;
- e) ogni altro documento previsto dalle leggi vigenti e necessario per l'esercizio dell'attività nella farmacia.

Articolo 7

Consegna documenti

Il lavoratore è tenuto a dichiarare al datore di lavoro il suo domicilio ed a notificare i successivi mutamenti, nonché a consegnare lo stato di famiglia (se capo famiglia).

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti trattenuti.

All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il titolare di farmacia è tenuto a restituire i documenti consegnatigli all'atto dell'assunzione unitamente, se richiesto dal lavoratore, ad un attestato del servizio prestato presso la farmacia stessa.

Titolo IV - Periodo di prova

Articolo 8

Periodo di prova

Il periodo di prova ha la seguente durata:

- Primo livello super: 90 gg. di calendario
- Primo livello: 90 gg. di calendario
- Secondo livello: 60 gg. di calendario
- Terzo e quarto livello: 45 gg. di calendario
- Quinto e sesto livello: 15 gg. di calendario

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso da una parte e dall'altra senza preavviso ma con la corresponsione delle indennità previste per la risoluzione del rapporto di lavoro.

In caso di infortunio o di malattia il periodo di prova si interrompe e può essere completato qualora il lavoratore possa riprendere il servizio entro 20 giorni.

Qualora il lavoratore, nel compiere il periodo di prova, dovesse nuovamente ricadere in malattia, il rapporto deve ritenersi estinto ad ogni effetto.

Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo di prova sarà computato nell'anzianità di servizio.

Titolo V - Mercato del Lavoro - Apprendistato

Articolo 9

Premessa

Le Parti, dopo un approfondito esame della vigente disciplina legale in tema di occupazione e mercato del lavoro, ritengono strategico per il settore procedere ad una specifica regolamentazione del lavoro a tempo parziale, dell'apprendistato e del contratto di inserimento.

Articolo 10

Apprendistato - Pregressa normativa

La pregressa normativa in materia di apprendistato, così come concordata dell'accordo di rinnovo 23 marzo 1999, è riportata in calce al presente C.C.N.L. quale parte integrante dello stesso.

Articolo 11

Apprendistato

Le Parti, esaminata l'evoluzione della disciplina dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

Conseguentemente, le Parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.

A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato.

In questo quadro, le Parti assegnano all'Ente Bilaterale un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.

Articolo 12

Apprendistato

a. Possono essere assunti con il nuovo contratto di apprendistato professionalizzante o di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.

b. La durata massima del rapporto formativo per i livelli professionali soggetti all'apprendistato (II, III e IV livello), tranne che per il farmacista collaboratore, è fissata in 48 mesi.

c. La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell'apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali o dall'Ente Bilaterale. La formazione dell'apprendista potrà inoltre essere realizzata nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale. La formazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale e delle convenzioni che quest'ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire all'apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico professionali necessarie per l'acquisizione di adeguata capacità professionale, in coerenza con il profilo dell'apprendista. I contenuti della formazione a carattere trasversale comprendono l'acquisizione di conoscenze relative alla prevenzione ambientale e infortunistica, alla disciplina del rapporto di lavoro e all'organizzazione del lavoro.

d. Per quanto attiene all'inquadramento dell'apprendista si applicano le disposizioni di legge.

e. Il rapporto di apprendistato si estingue con la scadenza dei termini di cui al punto b) che precede.

f. L'apprendista finisce dell'integrale trattamento economico-normativo erogato dal datore di lavoro in caso di malattia così come previsto dal titolo XVI del C.C.N.L..

g. Il numero complessivo degli apprendisti che il titolare di farmacia può assumere è quello stabilito dall'art. 47, secondo comma, D.Lgs. 276/2003, che fa riferimento alla percentuale del 100% del personale in servizio.

h. La possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti presso più datori di lavoro deve avvenire nel rispetto della durata massima di cui al punto b) che precede.

i. Nel caso di stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo parziale, la durata minima della prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano formativo individuale.

j. Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme di legge.

La presente disciplina dell'apprendistato sarà operativa immediatamente a livello di ciascuna regione con l'entrata in vigore dei provvedimenti normativi che ne consentono l'applicazione o, in caso di formazione esclusivamente aziendale, interna o esterna, applicando i profili e i piani formativi approvati dall'Ente Bilaterale.

La disciplina di seguito riportata vale per gli apprendisti assunti a decorrere dal 26 aprile 2012 nel Settore Farmacie private

Il 14 giugno 2012, in Roma
tra:

- la FEDERFARMA nelle persone del coordinatore della Commissione Rapporti-lavoro;
e

- la FILCAMS CGIL;
- la FISASCAT CISL;
- la UILTUCS UIL;

premessi che

- il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a norma dell'art. 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'art. 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha modificato la disciplina del contratto di apprendistato introducendo il Testo Unico dell'apprendistato;
- anche in ragione dell'attuale congiuntura economica, la disoccupazione giovanile rappresenta una delle emergenze più rilevanti per il nostro paese e che il contratto di apprendistato rappresenta la strada maestra per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- il 25 aprile 2012 è scaduto il semestre transitorio previsto dall'art. 7, co. 7, D.Lgs. 167/2011;
- è opportuno dare piena ed immediata operatività al nuovo Testo Unico dell'apprendistato, con particolare riferimento all'apprendistato professionalizzante; si conviene che

1. le premesse formano parte integrante della presente intesa.

2. Il rapporto di lavoro dell'apprendista in farmacia è così regolato:

Parte generale

A) L'assunzione del lavoratore apprendista deve avvenire in forma scritta e il periodo di prova non può essere superiore alla durata stabilita dal CCNL per i rispettivi livelli di assunzione.

B) La durata dell'apprendistato è fissata in quella massima prevista dalla legge di tre anni per le figure professionali del II, III, IV livello e per il farmacista collaboratore (I livello).

C) L'apprendista è inquadrato secondo quanto previsto dalle clausole del CCNL 26.5.2009 in materia di apprendistato e riportato nella seguente tabella:

Livello di Ingresso (dal 1° al 12° mese)	Livello Intermedio (dal 13° al 36° mese)		Livello di Uscita
Farmacista	1	1	1
Commesso	6	5	4
Magazziniere	6	5	4
Contabile	6	5	4

D) Nel piano formativo individuale (PFI) sarà indicato un tutore/referente aziendale quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di una professionalità adeguata.

E) Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere al termine dal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dalla legge, di 45 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

F) Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Tale formazione sarà coerente sia con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire sia con il contenuto relativo a tale formazione che è quello previsto nella parte speciale che segue.

G) Tale formazione (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011) non inferiore a 66 ore medie annue per il Farmacista Collaboratore, 46 ore medie annue per il Magazziniere e Contabile d'ordine, 56 ore medie annue per il Commesso e potrà essere svolta anche in modalità FAD (formazione a distanza), on the job ed in affiancamento. A tale formazione tecnico-professionale e specialistica, si aggiunge la formazione avente ad oggetto le competenze di base e trasversali di cui all'art. 4, comma 3, D. Lgs. 167/2011, così come prevista dalle normative regionali.

H) La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino.

In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all'attestazione dell'attività formativa con atto scritto.

I) Il numero complessivo di apprendisti che il titolare di farmacia può assumere non può essere superiore a quello stabilito dalla legge.

J) La malattia, l'infortunio, o altre cause sospensive del rapporto superiori a 30 giorni consecutivi comportano la proroga dei termini di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei benefici contributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.

K) L'apprendista fruisce dell'integrale trattamento normativo economico erogato dal datore di lavoro in caso di malattia e infortunio, come previsto dal titolo XVI del CCNL 26-5-2009.

L) La somma dei periodi di apprendistato svolti presso datori di lavoro diversi, deve avvenire nel rispetto della durata massima (36 mesi) prevista dalla legge. In tal caso il datore di lavoro accerterà, mediante acquisizione di idonea documentazione all'atto dell'assunzione, gli eventuali periodi di apprendistato precedentemente svolti dal lavoratore, purché dal termine dell'ultimo periodo di apprendistato svolto non siano trascorsi più di 365 giorni.

M) Per quanto concerne il farmacista collaboratore, l'inquadramento, per tutta la durata del rapporto di apprendistato, avverrà al 1° livello. La retribuzione, il trattamento normativo, anche con riferimento alla malattia, all'infortunio e all'indennità tecnico-professionale, saranno pertanto gli stessi previsti dal CCNL per suddetta figura professionale inquadrata al 1° livello. Nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale la durata minima della prestazione lavorativa, oltre a dover essere coerente con il piano formativo individuale, non potrà essere inferiore alle 20 ore settimanali. Se il titolare di farmacia non conferma in servizio, alla scadenza del periodo di apprendistato, il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con contratto di apprendistato, non potrà precedere per dodici mesi successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale. Al fine del computo della suddetta percentuale non si tiene conto dei farmacisti collaboratori dimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante il periodo di prova, dei farmacisti collaboratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo.

N) Agli apprendisti sarà garantita la possibilità di iscrizione alla previdenza integrativa (fondo Fonte) alle medesime condizioni dei lavoratori qualificati.

O) Sono fatti salvi i contratti di apprendistato stipulati prima del 25 aprile 2012 per i quali continuerà fino a naturale scadenza a trovare applicazione la normativa pregressa e quanto previsto in materia di apprendistato professionalizzante dal CCNL 26.5.2009.

P) In caso di variazioni della disciplina in materia di apprendistato, le parti si incontreranno per apportare al presente accordo le opportune modificazioni.

Parte speciale

PIANO FORMATIVO APPRENDISTI

FIGURA PROFESSIONALE : Farmacista Collaboratore

Finalità e obiettivi del piano formativo

Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del farmacista laureato, che lo ponga in grado di espletare correttamente il suo ruolo in farmacia per un qualificato servizio alla utenza.

Al termine del percorso di apprendistato il farmacista laureato dovrà essere in grado di:

- conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro
- interagire in modo professionale con la clientela, dimostrando competenza, capacità di ascolto e soluzione dei problemi
- relazionarsi efficacemente all'interno del contesto organizzativo della farmacia, collaborando con il titolare e il personale, contribuendo alla creazione di un clima di lavoro positivo
- sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di crescita e miglioramento
- conoscere e saper applicare le normative inerenti agli aspetti contrattuali
- conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul lavoro
- conoscere e saper applicare strategie e metodi per la valorizzazione delle risorse umane finalizzata al benessere delle persone e alla competitività aziendale
- applicare concetti e strumenti per una efficiente organizzazione del lavoro
- sviluppare un proprio orientamento imprenditoriale

Durata e articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 198 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dalle normative regionali.

Monitoraggio e valutazione

Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione.

PROGRAMMA FORMATIVO LAUREATI

Farmacista collaboratore

ore per triennio	I ANNO	II ANNO	III ANNO
Legislazione e Normativa (36 ore)	- Norme di settore e modalità di aggiornamento - Deontologia professionale - Privacy in farmacia - Tessera sanitaria - Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia - Ruolo della Farmacia nel SSN	- HACCP: analisi dei punti critici; manuale della farmacia - Gestione degli scaduti e dei rifiuti prodotti in farmacia	- Norme di buona preparazione - Normativa sul doping
Comunicazione (24 ore)	- Relazione con l'utente in farmacia: primi approcci di relazione con l'utente	- Relazione con l'utente: Informazione, consiglio e consulenza	- Relazione con i fornitori

Gestione professionale: (104 ore)	- Classificazione dei farmaci ai fini della distribuzione al pubblico - Tipologie di ricette - Gestione delle sostanze stupefacenti e psicotrope - Farmaci per la terapia del dolore - Farmaci equivalenti - Farmaci veterinari - La distribuzione per conto - Modalità di stoccaggio e conservazione dei medicinali	- Materiale di medicazione: utilizzi specifici - Presidi medico-chirurgici - Prodotti aproteici, dietetici per l'infanzia, per diabetici, per celiaci, per le diverse intolleranze alimentari - Prodotti Sanitari ed elettromedicali - Dermocosmesi - Disciplina dei prezzi di vendita	- Le preparazioni magistrali - Uso dei registri obbligatori - Servizi in Farmacia (CUP, autoanalisi ecc.) - Ispezioni in farmacia da parte delle Autorità preposte
Utilizzo dei programmi gestionali informatici: (30 ore)	- banca dati prodotti - vendita al banco - Acquisizione TS - riordino dei prodotti	- Gestione delle scadenze - Gestione delle giacenze	- Analisi, statistiche, inventario - Sistemi di approvvigionamento e gestione degli acquisti - Tariffazione
Servizio di cassa e contabilità: (4 ore)	- Lo scontrino fiscale parlante - Conoscenza e utilizzazione dei diversi sistemi di pagamento e di incasso		

PIANO FORMATIVO APPRENDISTI

Figura professionale: Contabile d'ordine

Finalità e obiettivi del piano formativo

Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del contabile in farmacia, che lo ponga in grado di espletare in modo professionale ed efficiente il suo ruolo all'interno dell'azienda.

Al termine del percorso di apprendistato il contabile di farmacia dovrà essere in grado di:

- conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;
- interagire in modo professionale con il titolare, il personale, i fornitori ed i consulenti della farmacia;
- registrare, mediante apposito programma contabile, fatture, note, storni, movimenti bancari e tutto ciò che è inerente all'ambito strettamente contabile;
- confrontarsi con i magazzinieri, per i controlli incrociati tra fatture e merci arrivata in magazzino;
- gestire la tesoreria e i rapporti con le banche;

- gestire gli adempimenti fiscali e tributari (IVA, bilanci, libro giornale);
- gestire un archivio e uno scadenziario;
- scambiare corrispondenza con i fornitori (elementi di base della segreteria);
- conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;
- conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul lavoro.

Durata e Articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 138 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dalle normative regionali.

Monitoraggio e valutazione

Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione.

PROGRAMMA FORMATIVO NON LAUREATI IV LIV.

Contabile d'ordine

ore per triennio	I ANNO	II ANNO	III ANNO
Cultura generale (26 ORE)	- Conoscenza della specificità del luogo di lavoro - Conoscenza dei ruoli all'interno della farmacia - Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia - La privacy - Ruolo della Farmacia nel SSN		
Utilizzo dei sistemi informatici della farmacia (36 ORE)	- Conoscenza dei sistemi gestionali della farmacia - Conoscenza dei principali software applicativi per le operazioni di calcolo e videoscrittura	- Organizzazione e gestione di archivi elettronici.	- Gestione dello scadenziario dei fornitori e predisposizione dei relativi pagamenti tariffazione
Comunicazione (16 ORE)	- Primi approcci di relazione	- Relazione con i fornitori - Relazione con le banche	- Relazione con l'utente: informazione e consulenza
Gestione del magazzino e delle vendite (34 ORE)	- Conoscenza dei settori merceologici presenti in farmacia	- Redazione di rapporti periodici sull'andamento dell'attività, presentazione dei risultati conseguiti e commento degli aspetti salienti	- organizzazione e gestione del flusso delle ricette in entrata e preparazione alla tariffazione
Utilizzo del registratore di cassa e contabilità (26 ORE)	- Scontrino fiscale parlante	- Conoscenza e utilizzazione dei diversi sistemi di pagamento e di incasso	- Conoscenza e applicazione dei principi, metodi e tecniche di contabilità generale e analitica. - fatturazione

PIANO FORMATIVO APPRENDISTI

Figura Professionale: Magazziniere

Finalità e obiettivi del piano formativo

Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del magazziniere in farmacia, che lo ponga in grado di espletare in modo professionale ed efficiente il suo ruolo all'interno dell'azienda, proponendosi come elemento fondamentale per la corretta e regolare gestione, movimentazione e controllo delle merci, fattori di presidio essenziali all'efficace funzionamento della farmacia stessa.

Al termine del percorso di apprendistato il magazziniere di farmacia dovrà essere in grado di:

- conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;
- interagire in modo professionale con il titolare, il personale, i consulenti e i fornitori della farmacia, dimostrando competenza, capacità di ascolto e soluzione dei problemi;
- conoscere gli elementi di base su fatture, bolle e colli, nonché nozioni basilari di marketing per rapportarsi con i fornitori in termini di scontistica e campagne promozionali;
- sapere controllare i colli in arrivo con le relative bolle d'accompagnamento e organizzare la collocazione dei prodotti all'interno del magazzino;
- avere acquisito le capacità necessarie per l'utilizzo del sistema informatico della farmacia, necessario per controllare il magazzino e per gli ordini;
- sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di crescita e miglioramento;
- conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;
- conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul lavoro.

Durata e Articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 138 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dalle normative regionali.

Monitoraggio e valutazione

Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione.

PROGRAMMA FORMATIVO NON LAUREATI IV LIV.

Magazziniere

ore per triennio	I ANNO	II ANNO	III ANNO
Cultura generale (22 ORE)	Conoscenza della specificità del luogo di lavoro - Conoscenza dei ruoli all'interno della farmacia - Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia - La privacy - Ruolo della Farmacia nel SSN		
Comunicazione (16 ORE)	- Primi approcci di relazione	- Relazione con il personale della farmacia	- Relazione con i fornitori

Utilizzo dei sistemi informatici della farmacia (22 ORE)	- banca dati dei prodotti, - controllo dei prodotti in arrivo - carico dei prodotti	- gestione delle scadenze - gestione delle giacenze	- Inventario dei prodotti
Gestione del magazzino e delle vendite (78 ORE)	- Conoscenza dei settori merceologici presenti in farmacia e panoramica dei prodotti non medicinali - Conoscenza dei medicinali presenti in farmacia ai fini dello smistamento e stoccaggio - Disimballaggio e gestione degli imballi - Applicazione prezzi e codici a barre - Modalità di stoccaggio e conservazione dei prodotti - Stoccaggio prodotti e rifornimento scaffali - Nozioni di HACCP - Conoscenze amministrative di base (Fatture, bolle)	- Scadenze dei prodotti medicinali e parafarmaceutici - Riscontro merci - Sistemi di approvvigionamento dei prodotti - Elementi di logistica	- Riassortimento delle scorte - Allestimento delle esposizioni - Elementi di logistica

PIANO FORMATIVO APPRENDISTI

Figura professionale: Commesso in Farmacia

Finalità e obiettivi del piano formativo

Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del commesso in farmacia, che lo ponga in grado di espletare in modo professionale ed efficiente il suo ruolo all'interno della farmacia, proponendosi come supporto collaborativo alla figura del farmacista.

Al termine del percorso di apprendistato il commesso di farmacia dovrà essere in grado di:

- conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro
- interagire in modo professionale con la clientela, dimostrando competenza, capacità di ascolto e soluzione dei problemi, ma al tempo stesso consapevolezza dei confini del proprio ruolo

- relazionarsi efficacemente all'interno del contesto organizzativo della farmacia, collaborando con il titolare e il personale della farmacia, contribuendo alla creazione di un clima di lavoro positivo
- sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di crescita e miglioramento
- conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti contrattuali
- conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul lavoro

Durata e Articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 168 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dalle normative regionali.

Monitoraggio e valutazione

Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione.

PROGRAMMA FORMATIVO NON LAUREATI IV LIV.

Commesso in farmacia

ore per triennio	I ANNO	II ANNO	III ANNO
Legislazione e normativa (30 ORE)	- Norme di settore e modalità di aggiornamento - Consapevolezza del ruolo - Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia - Privacy in farmacia - Ruolo della Farmacia nel SSN	- HACCP: analisi dei punti critici; - Norme di settore e modalità di aggiornamento	- Norme di settore e modalità di aggiornamento
Comunicazione (24 ORE)	- Relazione con l'utente in farmacia: primi approcci di relazione con l'utente	- Relazione con l'utente: Informazione, consiglio e consulenza	- Relazione con i fornitori
Gestione professionale (90 ORE)	- Tipologie di ricette - Modalità di stoccaggio e conservazione dei medicinali - Gestione del magazzino e delle vendite - Elementi di cosmetica - Prodotti sanitari ed elettromedicali - Vetrinistica e merchandising	- Prodotti aproteici, dietetici per l'infanzia, per diabetici, per celiaci, per le diverse intolleranze alimentari - Prodotti Sanitari ed elettromedicali - Elementi di cosmetica - Disciplina dei prezzi di vendita	- Prodotti aproteici, dietetici per l'infanzia, per diabetici, per celiaci, per le diverse intolleranze alimentari - Prodotti Sanitari ed elettromedicali - Elementi di cosmetica
Utilizzo dei programmi gestionali informatici (24 ORE)	- banca dati prodotti - riordino dei prodotti	- Gestione delle scadenze - Gestione delle giacenze	- Analisi, statistiche, inventario - Tariffazione

Articolo 13

Speciale contratto di lavoro per lo sviluppo e la qualificazione professionale del farmacista collaboratore

Si conviene che il farmacista collaboratore sarà assunto a tempo indeterminato con il contratto di lavoro di cui all'art. 49 e ss. D.Lgs. 276/2003 alle seguenti condizioni:

1. La durata massima del rapporto formativo per il farmacista collaboratore inquadrato al Primo livello è fissata in 24 mesi;
2. La retribuzione ed il trattamento normativo, anche con riferimento alla malattia, saranno gli stessi previsti dal C.C.N.L. per il farmacista collaboratore inquadrato nel Primo livello;
3. L'inquadramento avverrà nel Primo livello;
4. La possibilità di sommare i periodi di cui al punto 1) che precede svolti presso più datori di lavoro deve avvenire nel rispetto della durata massima di cui allo stesso punto 1);
5. Nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale, la durata minima della prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano formativo individuale.
6. Se il titolare di farmacia non conferma in servizio, alla scadenza del periodo dei due anni, il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con il contratto di cui al punto 1) che precede, non potrà procedere, per dodici mesi successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale.
7. Ai fini del computo della percentuale del 90%, non si tiene conto dei farmacisti collaboratori dimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante il periodo di prova, dei farmacisti collaboratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo.
8. La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell'apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali o dall'Ente Bilaterale. La formazione dell'apprendista potrà inoltre essere realizzata nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale. La formazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale e delle convenzioni che quest'ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire all'apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico professionali necessarie per l'acquisizione di adeguata capacità professionale, in coerenza con il profilo dell'apprendista. I contenuti della formazione a carattere trasversale comprendono l'acquisizione di conoscenze relative alla prevenzione ambientale e infortunistica, alla disciplina del rapporto di lavoro e all'organizzazione del lavoro.

Per quanto non previsto valgono le norme di legge.

Dichiarazione a verbale

Le Parti riconoscono nei contratti di lavoro finalizzati alla formazione di cui al Titolo IV dei D.Lgs. 276/2003 uno strumento di importanza strategica per lo sviluppo e la qualificazione, anche attraverso percorsi di alta formazione professionale, dei lavoratori del settore.

In questa prospettiva l'Ente Bilaterale si attiverà sia per effettuare una ricognizione delle esigenze formative e professionali sia per predisporre strumenti di sostegno alla implementazione di tali contratti nel settore.

Articolo 14

Contratto a termine

Le Parti convengono che il contratto di lavoro a tempo determinato in farmacia venga stipulato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/2001.

Articolo 15

Contratto di inserimento

1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
 2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
 3. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
- Nel contratto verranno indicati:
4. la durata, individuata ai sensi del successivo punto 10);
 5. l'eventuale periodo di prova, determinato ai sensi del successivo punto 12-a);
 6. l'orario di lavoro, determinato in base al C.C.N.L., in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
 7. fermo restando quanto previsto in premessa, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Dopo il dodicesimo mese dall'inizio del rapporto di lavoro il dipendente passerà al livello di inquadramento superiore.

8. Il farmacista collaboratore sarà assunto con contratto di inserimento al Primo livello, senza inquadramento inferiore.

9. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.

Nel progetto verranno indicati:

a. la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;

b. la durata e le modalità della formazione o dell'adeguamento delle competenze professionali.

10. Il contratto di inserimento dovrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.

11. Il progetto deve prevedere una formazione non inferiore a 8 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione del servizio pubblico reso dalla farmacia ed accompagnata da fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.

12. Nel contratto di inserimento verrà altresì indicato:

a) l'eventuale periodo di prova, così come previsto dal C.C.N.L. per il livello di inquadramento attribuito al lavoratore in contratto di inserimento;

b) un trattamento di malattia ed infortunio riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista dal contratto di inserimento e, comunque, non inferiore a sessanta giorni. Al lavoratore spetta l'integrale trattamento economico erogato dal datore di lavoro in caso di malattia così come previsto dal titolo XVI del C.C.N.L..

13. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dal godimento di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal C.C.N.L. (lavoro notturno, festivo, ecc.).

14. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto.

15. La percentuale prevista dall'art. 54, terzo comma, D.Lgs. 276/2003 viene elevata dal 60% al 70%.

16. Per quanto non previsto valgono le norme di legge.

Modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo di rinnovo 7 settembre 2021

Classificazione del personale - Quadri

Art. 15 - (Nuovo) Commissione Paritetica

Alla luce delle significative riforme in ordine alle attività che possono essere esercitate nell'ambito della Farmacia dei Servizi, le Parti condividono la necessità di implementare e valorizzare le nuove attività che possono essere svolte anche dal farmacista collaboratore e la necessità di introdurre ulteriori figure professionali nell'ambito del sistema di inquadramento.

Le Parti, dunque, condividono l'esigenza di costituire un Commissione Paritetica che avrà il compito di proporre e indicare alle Parti l'implementazione e l'adeguamento della classificazione del personale dipendente da Farmacie private.

Articolo 16

Lavoro a tempo parziale

Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.

Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle forme orizzontale, verticale o misto previste dalla legge.

Articolo 17

Lavoro a tempo parziale

1. Il ricorso al lavoro supplementare potrà avvenire, con il consenso del lavoratore interessato, nella misura massima stabilita dalla legge all'art. 1, secondo comma lett. e), D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 così come modificato dalla normativa successiva per il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, misto o verticale.
2. Le causali in relazione alle quali è consentito di richiedere al lavoratore a tempo parziale lo svolgimento del lavoro supplementare sono identificate nelle esigenze di incremento dell'attività di lavoro determinata da ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
3. Nel caso di superamento della misura massima di cui al punto 1) che precede dovrà essere riconosciuto al lavoratore un riposo compensativo pari alle ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo e, sempre per tali ore, una maggiorazione pari al 30% della quota oraria della retribuzione di cui al successivo art. 58.
4. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 che precede, in ogni altro caso, la percentuale di maggiorazione forfetaria ed onnicomprensiva sulla singola ora di lavoro supplementare è pari al 25% della quota oraria della normale retribuzione di cui al successivo art. 57.

5. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive (compresa anche la domenica) o durante il servizio notturno verranno compensate con le sole maggiorazioni, rispettivamente, del 30% e del 40%. Tali maggiorazioni sono forfetarie ed omnicomprensive e devono essere calcolate sulla quota oraria della retribuzione di cui al successivo art. 58.
6. La variazione, in tutto o in parte, della collocazione temporale della prestazione del lavoratore a tempo parziale, a fronte della previsione di clausole flessibili che dovranno essere inserite nel contratto individuale di lavoro, può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
7. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto può avvenire, a fronte della previsione di clausole elastiche inserite nel contratto individuale di lavoro, per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo nella misura massima di 35 ore settimanali.
8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, ai sensi e per gli effetti dei punti 6) e 7) che precedono comporta a favore del prestatore di lavoro un preavviso minimo di due giorni lavorativi che dovrà essere comunicato per iscritto, nonché il diritto a percepire una maggiorazione, limitatamente alle ore che sono state oggetto di variazione o di incremento, forfetaria ed omnicomprensiva pari al 10% della quota oraria della retribuzione di cui al successivo art. 58 per i primi quattro mesi successivi ad ogni intervenuto incremento o variazione. Il lavoratore a tempo parziale può recedere e, così, estinguere le clausole flessibili od elastiche già convenute, a fronte della necessità derivante:
- a) dalla esecuzione della prestazione prevista da un diverso rapporto di lavoro a tempo parziale;
 - b) dalla paternità o dalla maternità, nei primi 15 mesi di vita del figlio naturale o adottivo;
 - c) dalla inabilità totale del coniuge o del convivente di fatto.
9. Il rifiuto da parte del lavoratore di aderire alle clausole flessibili ed elastiche non costituisce infrazione disciplinare e non può essere motivo di licenziamento.
10. Il periodo di comporto di malattia è quello previsto per il lavoratore a tempo pieno, con riproporzionamento del trattamento economico per il lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale.
- Per il lavoro a tempo parziale verticale o misto il periodo di comporto viene determinato riproporzionandolo in relazione alle giornate di effettivo lavoro.
11. Il lavoratore a tempo parziale, che ne faccia espressa richiesta in forma scritta, deve essere preferito nelle nuove assunzioni a tempo pieno che il datore di lavoro intenda effettuare per le stesse ed identiche mansioni.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge.

Dopo 24 mesi dall'applicazione sperimentale delle nuove tipologie contrattuali, le Parti stipulanti si incontreranno per verificarne l'utilizzo nel settore.

Titolo VI - Orario di lavoro

Articolo 18

Orario di lavoro

La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni e mezzo, solo mediante la concessione di mezze giornate di riposo da godersi nella settimana successiva o, comunque, anche cumulativamente, entro l'arco del mese, tenendo conto delle necessità organizzative e del servizio della farmacia e delle esigenze del lavoratore stesso. La durata normale dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali può essere anche riferita alla durata media delle prestazioni lavorative rese in un periodo non superiore all'anno per un massimo di 16 settimane nel corso di ciascun anno di riferimento. L'orario settimanale non potrà, comunque, superare le 46 ore settimanali. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. In sede di contrattazione integrativa potranno essere concordate forme diverse di flessibilità degli orari settimanali.

Una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro potrà essere definita a livello regionale in presenza di particolari regimi di orari di apertura e chiusura delle farmacie nel territorio. Al riguardo le Parti si incontreranno a livello regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 108, 2° comma del presente C.C.N.L., per definire la pratica realizzazione di quanto sopra.

Attesa la particolare funzione di servizio pubblico essenziale che la farmacia assolve, senza soluzione di continuità, sul territorio a tutela della salute dei cittadini, le Parti convengono quanto segue:

ai sensi dell'art. 4, quarto comma, D.Lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore medie, comprese le ore di lavoro straordinario. Le 48 ore medie sono calcolate con riferimento ad un periodo di 12 mesi, tenuto conto della premessa di cui al presente comma.

Titolo VII - Lavoro straordinario

Articolo 19

Lavoro straordinario

Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dall'articolo 18 del presente C.C.N.L..

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria eccedente l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 18, tenuto anche conto del servizio per turno.

Per giustificati motivi il lavoratore potrà esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario.

In ogni caso il lavoro straordinario deve avere carattere di eccezionalità.

Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Articolo 20

Maggiorazioni retributive

Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'articolo 18 del presente C.C.N.L., verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'articolo 58 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'articolo 57:

- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 40^a ora settimanale;
- 30% per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi, salvo quanto disposto dal successivo articolo 25;
- 40% per le ore di lavoro straordinario prestate per la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di regolari turni di servizio.

Le norme di questo articolo non si applicano all'istituto del servizio notturno se non espressamente richiamate.

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Titolo VIII - Servizio notturno

Articolo 21

Maggiorazioni retributive

Ai soli fini del presente articolo, viene considerato servizio notturno quello prestato tra l'ora di chiusura serale e l'ora di apertura mattutina della farmacia, fissate dalla Autorità competente, sia quando è svolto secondo i turni stabiliti dalla stessa Autorità, che quando è svolto in modo permanente tutte le notti.

Le maggiorazioni corrisposte ai sensi del presente articolo per il servizio notturno non sono considerate facenti parte della retribuzione globale a nessun effetto, esclusi gli effetti fiscali e previdenziali e del trattamento di fine rapporto.

Il servizio notturno oltre che con la retribuzione di cui all'art. 58 viene compensato come segue:

a) Servizio a porte/battenti aperti ininterrottamente durante le ore notturne nei termini sopra definiti:

- con la sola maggiorazione del 20% calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'articolo 57 per le prime 8 ore di servizio;

- con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 58 maggiorata del 20% calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 57 per le ore di servizio oltre il predetto limite.

b) Servizio a porte/battenti chiusi per tutto il periodo notturno come sopra definito, con presenza del personale in farmacia e con l'obbligo di rispondere ad ogni singola chiamata:

- con la sola maggiorazione del 16% calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 57, per le prime otto ore di servizio;

- con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 58, maggiorata del 10% calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 57 per le ore di servizio oltre il predetto limite.

c) Servizio misto a porte/attenti aperti ed a porte/battenti chiusi, con l'obbligo per il personale di restare in farmacia nel periodo di chiusura per rispondere ad ogni chiamata:

- come al punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a porte aperte;

- come al punto b) per le ore in cui la farmacia funziona a porte battenti chiusi.

In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con la domenica, restano invariate le maggiorazioni previste dai precedenti commi ed il lavoratore ha diritto al riposo compensativo secondo le vigenti disposizioni di legge.

In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con una delle festività infrasettimanali previste dall'articolo 25, le ore di servizio notturno effettuate durante le festività infrasettimanali verranno compensate con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 58 e con la maggiorazione del 30% da calcolarsi sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 57.

Resta comunque espressamente escluso ogni cumulo tra le diverse maggiorazioni.

Articolo 22

Compenso per reperibilità

In caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore che, dopo aver prestato normale servizio diurno abbia l'obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura della farmacia, spetta per tale reperibilità globalmente un compenso pari al 10% della retribuzione di fatto mensile, oltre un diritto fisso per ogni chiamata pari all'importo stabilito dalla Tariffa Nazionale.

Le Parti si danno reciprocamente atto che per periodi di reperibilità inferiori al mese, la percentuale del 10% della retribuzione di fatto mensile da calcolare sulla quota oraria - così come previsto dal precedente primo comma - viene elevata al 12% se il servizio notturno con reperibilità fuori farmacia viene svolto nella giornata della domenica o in quella del riposo settimanale.

Articolo 23

Orario di lavoro

In conformità alle previsioni dell'art. 13, primo comma, del D.Lgs. 66/2003, l'orario di lavoro dei lavoratori notturni è di otto ore medie giornaliere, distribuite nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.

Titolo IX - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti

Articolo 24

Riposo settimanale

Al lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.

Quando nella giornata della domenica o nella giornata stabilita per il riposo settimanale la farmacia deve rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dalle Autorità, il lavoratore è tenuto, se richiesto, a prestare normale servizio e ha diritto di godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana per 24 ore consecutive ed inoltre a percepire un compenso pari:

- al 13% di un 173° della normale retribuzione mensile per ogni ora di lavoro prestata, entro il limite di otto.

Articolo 25

Festività nazionali e infrasettimanali

Le festività nazionali e infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono quelle appresso indicate:

- 1° giorno dell'anno;
- giorno dell'Epifania;
- giorno di lunedì, dopo Pasqua;
- 25 aprile - La Liberazione;
- 1° maggio - Festa dei Lavoratori;
- 2 giugno - Festa della Repubblica;
- 15 agosto - Festa dell'Assunzione;
- 1° novembre - Ognissanti;
- 8 dicembre- Immacolata Concezione;
- 25 dicembre - S. Natale;
- 26 dicembre - S. Stefano;
- solennità del patrono del luogo ove si svolge il lavoro.

In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati.

Nulla è dovuto al lavoratore nel caso che le festività ricorrano in un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimento disciplinare o di assenza ingiustificata.

Nel caso di coincidenza di una delle festività di cui sopra con la domenica, in aggiunta alla retribuzione di fatto sarà corrisposto al lavoratore un ulteriore importo pari alla retribuzione di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio.

Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, ai sensi dell'articolo 1, 2° comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Articolo 26

Altre festività

Le festività non più considerate tali agli effetti civili della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono:

- 19 marzo - festa di S. Giuseppe
- giorno dell'Ascensione
- giorno del Corpus Domini
- 29 giugno - festa dei SS. Pietro e Paolo.

Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle suddette 4 festività abolite, verranno fruiti dai lavoratori a partire dal 1982.

I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività della farmacia.

Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, per complessive 40 ore annuali, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie (*).

Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, detti permessi verranno goduti proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente svolta.

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'articolo 58 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

(*) Le ore di permessi retribuiti sono state concesse con le seguenti decorrenze:

- 1° gennaio 1983 24 ore in ragione d'anno
- 1° gennaio 1986 6 ore in ragione d'anno
- 1° gennaio 1988 6 ore in ragione d'anno
- 1° aprile 1999 4 ore in ragione d'anno

Nota a verbale

Le Parti convengono che per prestazioni lavorative ridotte si intendono, oltre a quella dovuta ad assunzione o risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, quelle derivanti dall'assenza del lavoratore dal servizio per una delle seguenti cause:

- T.B.C.;
- aspettativa per una delle cause previste dal C.C.N.L. o dalle leggi vigenti;
- astensione facoltativa post-partum;
- chiamata o richiamo alle armi;
- o per una delle altre cause per le quali non è prevista la corresponsione della retribuzione.

Articolo 27

Lavoro festivo

Le ore di lavoro a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente articolo 25 dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli artt. 19 e 20 del presente contratto.

Titolo X - Ferie

Articolo 28

Computo dei giorni

Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di giorni ventisei lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

Norma transitoria

La maturazione del diritto alle ferie nella misura di 26 giorni lavorativi decorre dal 1° gennaio 1990.

Eventuali giorni di ferie maturati prima di tale data verranno calcolati secondo la normativa contrattuale prevista al titolo XII del C.C.N.L. 17.12.1985.

Articolo 29

Regolamentazione delle ferie

È facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie normalmente dal maggio all'ottobre in funzione delle esigenze della farmacia e sentiti i lavoratori.

Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi; è facoltà del lavoratore scegliere quando effettuare uno di questi due periodi, in accordo con il datore di lavoro, purché la farmacia non chiuda al pubblico per l'effettuazione delle ferie; in questo caso le ferie individuali dei lavoratori devono coincidere con il periodo di chiusura.

In ogni caso le ferie non potranno avere inizio di domenica né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad eccezione delle ferie aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.

Gli eventuali giorni di ferie eccedenti le giornate di chiusura obbligatoria della farmacia non potranno essere fruiti in collegamento con tale periodo, salvo diverso accordo tra datore di lavoro e dipendente.

Il termine di 18 mesi di cui all'art. 10, comma primo, D.Lgs. 66/2003 viene portato a 24 mesi.

Articolo 30

Aspetti retributivi

Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto percepita in servizio, comprensiva di tutte le indennità.

Articolo 31

Licenziamento o dimissioni

In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.

Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.

Articolo 32

Richiamo in servizio

Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare tale periodo in epoca successiva nonché il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro che per tornare eventualmente al luogo dal quale sia stato richiamato.

Articolo 33

Divieto di rinuncia o non concessione

Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie.

Articolo 34

Divieto di prestazione presso altri servizi

Durante il periodo di ferie è vietato al dipendente di prestare servizio presso altre farmacie.

Titolo XI - Assenze

Articolo 35

Giustificazione delle assenze

Le assenze per qualsiasi motivo devono essere immediatamente giustificate e, comunque, salvo il caso derivante da forza maggiore, non oltre le 24 ore dall'inizio dell'assenza stessa.

Nel caso di assenze non giustificate saranno adottati i seguenti provvedimenti:

- a) per assenze non giustificate fino a 3 giorni, trattenuta della retribuzione giornaliera di fatto e multa non eccedente un importo pari al 10% della retribuzione normale;
- b) nel caso di recidiva oltre la terza volta nell'anno solare o di assenza non giustificata di oltre 3 giorni, licenziamento senza preavviso per causa del lavoratore.

Titolo XII - Congedi e diritto allo studio

Articolo 36

Congedo matrimoniale

Al lavoratore che deve contrarre matrimonio compete un congedo straordinario di giorni 15 di calendario durante il quale decorre la normale retribuzione. Tale congedo non può essere computato nel periodo delle ferie né può essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La domanda di congedo deve essere avanzata di norma con almeno un mese di preavviso ed il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze della farmacia, può concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio. A richiesta del datore di lavoro il lavoratore ha l'obbligo di esibire alla fine del congedo la documentazione dell'avvenuta celebrazione del matrimonio.

Articolo 37

Permesso per decessi di familiari

In caso di decesso del coniuge, o di parenti e affini entro il secondo grado, il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di 4 giorni lavorativi.

Articolo 38

Lavoratori studenti

Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari che devono sostenere prove d'esame, e che in base alla legge 20 maggio 1970 n. 300 hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti, le aziende concederanno altri cinque giorni retribuiti (pari a 40 ore lavorative) all'anno per la relativa preparazione.

I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).

Articolo 39

Interventi di sostegno per la formazione continua prevista dalle Norme che regolano l'E.C.M.

Atteso quanto previsto dalla legge che la farmacia può avere in organico farmacisti iscritti ai rispettivi Ordini professionali e che per tali farmacisti la legge prevede l'acquisizione di crediti formativi correlati all'E.C.M., le Parti convengono sull'istituzione di strumenti di sostegno a tale percorso formativo.

A tale fine le Parti, a modifica ed integrazione del Verbale d'intesa del 26 marzo 2006 (che valeva anche per il 2007) concordano quanto segue:

A) la Farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente certificati - sempre a fronte dell'effettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali - l'importo di 80 euro per l'anno 2008.

Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, alla determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e differita.

B) La Farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l'effettiva partecipazione ai corsi E.C.M., debitamente documentata, un permesso di 8 ore per l'anno 2008.

Nel caso di mancata utilizzazione di tali permesso per il 2008 al farmacista dipendente - che abbia, comunque, partecipato ai corsi E.C.M. ed acquisito i crediti nel limite legale necessario per il 2008 - può essere corrisposto, a fronte dell'esibizione della relativa documentazione ed entro e non oltre il 31 gennaio 2009, il pagamento di un'indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione di cui all'art. 58 C.C.N.L..

In sede regionale ed entro il 31.10.2008, la materia potrà essere diversamente definita.

In caso di modifiche normative, le Parti si incontreranno tempestivamente per valutare le soluzioni da adottare.

Il verbale di Intesa sottoscritto in data 23 marzo 2006 vale anche per il 2007.

**Modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo 2 febbraio 2010 al testo del ccnl
26 maggio 2009**

L'art. 39 del vigente C.C.N.L. dei dipendenti di farmacia privata stabilisce il trattamento nazionale in favore dei dipendenti laureati relativamente all'acquisizione dei crediti formativi correlati all'E.C.M.;

la suddetta disciplina nazionale contempla il biennio 2007-2008 e, in particolare, prevede per la partecipazione ai corsi E.C.M. per l'anno 2008 l'obbligo a carico della farmacia di rimborsare per un importo pari a 80 euro l'effettiva partecipazione ai corsi E.C.M., debitamente documentata nonché di riconoscere al dipendente laureato 8 ore di permesso retribuito per la suddetta effettiva partecipazione;

il citato art. 39 nulla dispone per quanto riguarda l'effettiva partecipazione ai corsi E.C.M. per l'acquisizione dei crediti previsti per il 2009;

si appalesa necessario definire per il 2009 un trattamento nazionale per la partecipazione ai corsi E.C.M. onde evitare soluzioni di continuità che possano pregiudicare la necessaria acquisizione da parte dei dipendenti laureati in farmacia dei crediti formativi previsti per il 2009;

Si è convenuto quanto segue

La farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente certificati - sempre a fronte della effettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali - l'importo di 80 euro per l'anno 2009.

Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, alla determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e differita.

La farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l'effettiva partecipazione ai corsi E.C.M. debitamente documentata, un permesso di 8 ore per l'anno 2009.

Nel caso di mancata utilizzazione di tale permesso per il 2009 il farmacista dipendente - che abbia, comunque partecipato ai corsi E.C.M. ed acquisito i crediti nel limite legale necessario per il 2009 - può, previa esibizione della relativa documentazione, richiedere, entro e non oltre il 31 maggio 2010, il pagamento di un'indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione di cui all'art. 58 del C.C.N.L.

Titolo XIII - Sospensione dal lavoro

Articolo 40

Sospensione dal lavoro

In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore questi ha diritto all'ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione.

La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubblica calamità, eventi atmosferici straordinari ed altri casi di forza maggiore.

Titolo XIV - Aspettativa non retribuita

Articolo 41

Aspettativa non retribuita

Per la durata di vigenza del presente C.C.N.L. il datore di lavoro potrà riconoscere al lavoratore un'aspettativa non retribuita e senza decorso dell'anzianità per un periodo massimo di tre mesi, non frazionabile. Tale aspettativa potrà essere concessa per una sola volta e per comprovati e documentati motivi.

Permessi retribuiti - Ex accordo 7/9/2021

Modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo di rinnovo 7 settembre 2021

Permessi retribuiti

Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito verranno fruiti dai lavoratori in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della L. 5.3.1977, n. 54 e del D.P.R. 28.12.1985, n. 792.

I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività della Farmacia.

Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, per complessive 40 ore annuali, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente Contratto in materia di riduzione, permessi e ferie.

Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, detti permessi competono proporzionalmente all'orario contrattuale individuale.

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'art. 58 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Per tutti i lavoratori assunti dall'1.11.2021 dai titolari di Farmacie fino a 40 dipendenti, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al comma 1, le ulteriori ore di permesso di cui al comma 3 pari 40 ore, verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi tre anni dall'assunzione e in misura pari al 100% decorsi sei anni dall'assunzione. A tal fine per il calcolo degli anni di servizio si terrà conto anche del servizio prestato presso altre Farmacie che dovrà essere documentato per iscritto all'atto dell'assunzione a pena di decadenza.

Inoltre, in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato e contratti a tempo determinato, il computo dei periodi di cui al comma 6 decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel Libro Unico del Lavoro successivi all'1.11.2021.

Dichiarazione a verbale

Al lavoratore assunto a tempo determinato entro il 31.10.2021 ed il cui contratto venga trasformato a tempo indeterminato non si applica il comma 6. La stessa previsione si applica agli apprendisti assunti entro il 31.10.2021 e confermati in servizio.

Titolo XV - Chiamata, richiamo alle armi e servizio civile

Articolo 42

Servizio militare e civile

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.

Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro è risolto.

Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 maggio 1982, e del preavviso.

A decorrere dal 1° giugno 1982, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

Non saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.

Nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nella anzianità del lavoratore fino alla cessazione della stessa.

Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine e di assunzione per lavori stagionali o saltuari.

Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonché per effetto della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualità di volontari in servizio civile, secondo le norme di cui agli articoli 31, 33, 35 della legge stessa.

Articolo 43

Conservazione del posto

In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto, fermo restando a tutti gli effetti il computo del tempo trascorso in servizio militare nella anzianità di servizio (scatti di anzianità, preavviso).

Tale periodo, peraltro, va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'anzianità in vigore fino alla data del 31 maggio 1982.

Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda.

Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto la durata superiore ad un

mezzo, di otto giorni se ha avuto la durata superiore ad un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.

Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.

Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:

- a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;
- b) in caso di rapporto stagionale il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto;
- c) in caso di richiamo durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio;
- d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

Titolo XVI - Malattie, infortuni e assistenza sanitaria integrativa

Articolo 44

Iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale

Nell'ambito della normativa del Servizio Sanitario Nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 45

Obbligo di comunicazione e certificazione

Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia alla farmacia da cui dipende: in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dall'art. 35 del presente contratto.

Il lavoratore è altresì tenuto a far recapitare alla farmacia il certificato medico di prima visita, nonché i successivi in caso di prolungamento della malattia e quello indicante la data della ripresa del lavoro.

Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento degli organi competenti e conseguente richiesta del giudizio del collegio medico a ciò preposto, il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della conservazione del posto di cui al successivo art. 47 ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, restando a suo carico la indennità di mancato preavviso.

Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericoli di contagio dipendente dalla malattia medesima.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla Regione.

Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Articolo 46

Visite di controllo

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.

Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.

Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi da quelli indicati al 2° comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al 2° comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, 15° comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.

In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste agli artt. 90 e 91 del presente contratto.

Articolo 47

Conservazione del posto

Durante la malattia o infortunio il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di cui agli artt. 77 e 83 del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo articolo 50.

Le Parti convengono che le assenze per malattia o infortunio extraprofessionale non si cumulano ai fini del computo del periodo di comporto con quelle per infortunio o malattia professionale.

Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.

Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

Articolo 48

Aspetti retributivi

Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

- a) ad una indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal 21° in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
- b) ad una integrazione delle indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
 - 1. il 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per i primi 3 giorni (periodo di carenza);
 - 2. l'80% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per i giorni dal 4° al 20°;
 - 3. il 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per i giorni dal 21° in poi.

Nel caso di infortunio sul lavoro il trattamento retributivo riconosciuto al dipendente sarà integrato al 100%. Il trattamento economico a carico dell'INAIL è anticipato dal datore di lavoro ed i relativi importi saranno posti a conguaglio con i contributi dovuti allo stesso Istituto previdenziale. Nel caso in cui l'indennità di infortunio a carico dell'INAIL fosse superiore alla normale retribuzione, al lavoratore sarà corrisposto quanto erogato dall'INAIL. Tale norma decorre dal mese di ottobre 2008.

Durante i periodi di malattia e di infortunio la quota giornaliera della retribuzione, stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall'INPS e dall'INAIL.

Al fine della riscossione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 2 giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.

Il lavoratore è obbligato a rilasciare al datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei 365 giorni precedenti l'assunzione e ciò ai fini del corretto adempimento degli obblighi nei confronti dell'INPS.

Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei 365 giorni precedenti tale data.

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.

Articolo 49

Conservazione del posto dei dipendenti infortunati sul lavoro

Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni dall'art. 47 del presente C.C.N.L., sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni 120, alle seguenti condizioni:

- 1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
- 2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
- 3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di "aspettativa" senza retribuzione.

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo lettera raccomandata RR prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni.

Al termine del periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi dell'art. 47; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

Articolo 50

Lavoratori affetti da tubercolosi

I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC, o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione dal lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.

Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in casi di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Presidio Sanitario antitubercolare, assistito a richiesta da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.

Articolo 51

Copertura assicurativa

Ai lavoratori operanti in farmacia sarà fornita una copertura assicurativa per danni alle persone in caso di rapine o di altri eventi dolosi, di cui verranno comunicati per iscritto ai lavoratori medesimi i relativi estremi.

Articolo 52

Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Articolo 52 bis

Assistenza sanitaria integrativa

**Stesura prevista dal CCNL 26.5.2009
(v. modifiche in nota)**

Le Parti convengono sulla necessità di individuare forme di assistenza sanitaria integrativa che possano efficacemente intervenire a favore dei lavoratori.

Attesa la pluralità di alternative attraverso le quali si possono realizzare tali interventi, si conviene di affidare all'Ente Bilaterale il compito di procedere ad una valutazione analitica di fattibilità da sottoporre entro il 30.10.2008 alle Parti stipulanti.

Le Parti stipulanti si impegnano, entro il 31.12.2008, ad attivare una specifica sessione di negoziazione finalizzata a dare attuazione all'assistenza sanitaria integrativa che, nell'auspicato caso di esito positivo di tale negoziazione, sarà resa operativa entro il 31.3.2009.

Assistenza sanitaria integrativa

Assistenza Sanitaria Integrativa

(1) Federfarma, Filcams, Fisascat e Uiltucs ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale, condividono l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del Servizio Sanitario Nazionale.

(2) Fruiranno dell'assistenza sanitaria integrativa i lavoratori dipendenti da Farmacie Private, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale.

(3) A decorrere dall'1.11.2021, per il finanziamento dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo pari a 13 euro mensili, per dodici mensilità e non computabile nel T.F.R., a carico del datore di lavoro.

Il sistema di assistenza sanitaria integrativa dovrà essere operante dall'1.1.2022 e la Parti stipulanti dovranno individuare le modalità di erogazione. In mancanza i 13 euro mensili saranno erogati come E.D.R..

(4) I contributi sono versati con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento della assistenza sanitaria integrativa.

(5) Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente C.C.N.L. si è tenuto conto dell'incidenza dei contributi dovuti per l'assistenza sanitaria integrativa.

(6) Il trattamento economico complessivo previsto dal C.C.N.L. risulta, pertanto, comprensivo di tali contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo di cui al comma 3 è sostitutivo di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assume, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano a qualsiasi titolo il presente C.C.N.L., totalmente o parzialmente.

(7) Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all'assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.

(8) Il datore di lavoro che ometta il versamento dei suddetti contributi è tenuto ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 25 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione contrattuale, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.

Titolo XVII - Tutela della maternità e della paternità

Articolo 53

Tutela della maternità e della paternità

La tutela e i trattamenti economici e normativi a sostegno della maternità e della paternità sono garantiti dal D.Lgs. 26.3.2001 n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

Le indennità spettanti alla lavoratrice o al lavoratore, così come previsti dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", sono anticipate dal datore di lavoro ai sensi della legge 29 febbraio 1980 n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Titolo XVIII - Anzianità di servizio

Articolo 54

Anzianità di servizio

L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è stato assunto a norma dell'art. 5. Le frazioni di anno sono computate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Titolo XIX - Anzianità convenzionale

Articolo 55

Anzianità convenzionale

Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso o della relativa indennità sostitutiva, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:

- a) mutilati ed invalidi di guerra: un anno;
- b) decorati al valore ed insigniti di ordine militare, promossi per merito di guerra e feriti di guerra; sei mesi per ogni titolo di benemerenzza;
- c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge, che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati in zone di operazioni: sei mesi per ogni anno di campagna e tre mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno sei mesi.

Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi.

L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta nella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso aziende ed enti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro ha pertanto diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al riguardo.

Il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza, al datore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle predette anzianità all'atto dell'assunzione stessa impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro sei mesi dal termine del periodo di prova.

Tale norma vale anche per i lavoratori in servizio all'atto della entrata in vigore del presente contratto.

Titolo XX - Scatti di anzianità

Articolo 56

Scatti di anzianità

Per l'anzianità maturata presso la stessa farmacia il lavoratore qualificato ha diritto a 15 scatti biennali, denominati scatti di anzianità.

Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito precedenti e successivi, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

Gli scatti biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati successivamente all'1.1.1993 è calcolato in base ai valori indicati nella allegata tabella F e l'importo degli scatti maturati successivamente all'1.2.1996 è calcolato in base ai valori indicati nella medesima Tabella F, per entrambi senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.

È quindi escluso il ricalcolo in base alla allegata tabella F dell'importo relativo agli scatti maturati prima dell'1.1.1993 e dell'importo relativo agli scatti maturati prima dell'1.2.1996.

Titolo XXI - Trattamento economico

Articolo 57

Composizione della retribuzione

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

- a) retribuzione base nazionale conglobata, comprensiva dell'indennità di caropane prevista dalla legge e dei punti di contingenza scattati al 31 gennaio 1977;
- b) indennità di contingenza successiva al 31 gennaio 1977, nelle misure previste per il settore del commercio, ai cui accordi si fa rinvio;
- c) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi dell'art. 56 del presente C.C.N.L.;
- d) indennità speciale quadri per gli aventi diritto ai sensi dell'art. 4 del presente C.C.N.L.;
- e) l'elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) di euro 10,33, di cui all'accordo sul costo del lavoro del 31 luglio 1992 da corrispondersi per 13 mensilità.

Articolo 58

Composizione della retribuzione

La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 57, nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo, ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero escluso dall'imponibile retributivo a norma di legge.

Articolo 59

Retribuzione mensile

Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga ed alla distribuzione dell'orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.

Articolo 60

Quote orarie e divisori convenzionali

La quota oraria di retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173 per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, 2° comma del presente contratto.

Articolo 61

Retribuzione per i livelli professionali

**Stesura prevista dal CCNL 26.5.2009
(v. modifiche in nota)**

Ai sette livelli previsti dalla classificazione del personale delle farmacie private, di cui al Titolo II del presente contratto, corrisponde una retribuzione base nazionale conglobata nelle misure indicate nelle allegate tabelle A (farmacie urbane e farmacie rurali non sussidiate) e D (farmacie rurali sussidiate)

L'indennità speciale quadri di cui all'art. 4 C.C.N.L. viene incrementata nella misura e con le decorrenze indicate nella allegata tabella C.

Modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo di rinnovo 7 settembre 2021

Incrementi retributivi

Aumenti retributivi mensili

A decorrere dall'1.11.2021 verranno erogati i seguenti aumenti retributivi mensili: 80 euro commisurati al 1° livello della paga base.

Modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo di rinnovo 14 novembre 2011

Incrementi retributivi e una tantum

Gli incrementi economici sono previsti nelle misure e con la decorrenza indicate nella tabella allegata (v. allegato "A" e "B" per le Farmacie Rurali Sussidiate).

L'una tantum verrà pagata, secondo gli importi ed i termini indicati nella tabella allegata (v. allegato "C").

L'una tantum sarà erogata ai dipendenti, anche con contratto a termine, in forza alla data di stipula del presente accordo secondo le seguenti modalità:

a) ai dipendenti a tempo pieno in proporzione dei mesi di effettivo servizio svolti nel periodo 1° febbraio 2010-30 novembre 2011 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa);

b) ai lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario di lavoro svolto nel periodo 1° febbraio 2010-30 novembre 2011 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa).

L'una tantum non viene computata ai fini del TFR e di ogni altra retribuzione indiretta e differita.

Articolo 62

Aumenti di merito

In caso di aumenti di tabelle gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.

Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore. Gli aumenti che non siano di merito e che non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da accordi sindacali oppure espressamente stabilito per iscritto all'atto della concessione.

Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto, nonché nel corso di un periodo massimo di nove mesi immediatamente successivi a tale scadenza; tale periodo massimo di nove mesi viene comunque interrotto, e ridotto di conseguenza, dalla stipulazione dell'accordo di rinnovo del presente contratto.

Articolo 63

Prospetto paga

La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, le misure dell'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a

formare l'importo corrisposto, nonché tutte le ritenute effettuate.

Il prospetto paga deve recare il timbro o firma del datore di lavoro.

Articolo 64

Provvigioni

Per il calcolo delle eventuali provvigioni e cointeressenze ai fini della liquidazione delle varie indennità previste dal presente contratto, si fa riferimento alla media dell'ultimo anno di servizio.

Articolo 65

Una Tantum

L'una tantum verrà pagata nella misura e con le decorrenze indicate nelle allegate tabelle B (farmacie urbane e farmacie rurali non sussidiate) e E (farmacie rurali sussidiate).

L'una tantum sarà erogata ai dipendenti, anche con contratto a termine e di apprendistato, in forza alla data di stipula del presente accordo secondo le seguenti modalità:

a) ai dipendenti a tempo pieno in proporzione dei mesi di effettivo servizio svolti nel periodo 1° febbraio 2006-31 luglio 2008 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa);

b) ai lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario di lavoro svolto nel periodo 1° febbraio 2006-31 luglio 2008 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa).

L'una tantum non viene computata ai fini del TFR e di ogni altra retribuzione indiretta e differita. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della erogazione della seconda tranche l'importo dell'una tantum verrà erogato unitamente alle competenze di fine rapporto.

Gli importi di cui ai commi precedenti da erogare a titolo di una tantum saranno versati al dipendente previa integrale deduzione di quanto già corrisposto al dipendente a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.

Modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo di rinnovo 14 novembre 2011 al testo del ccnl 26 maggio 2009 modificato dall'accordo 2 febbraio 2010

Incrementi retributivi e una tantum

Gli incrementi economici sono previsti nelle misure e con la decorrenza indicate nella tabella allegata (v. allegato "A" e "B" per le Farmacie Rurali Sussidiate).

L'una tantum verrà pagata, secondo gli importi ed i termini indicati nella tabella allegata (v. allegato "C").

L'una tantum sarà erogata ai dipendenti, anche con contratto a termine, in forza alla data di stipula del presente accordo secondo le seguenti modalità:

a) ai dipendenti a tempo pieno in proporzione dei mesi di effettivo servizio svolti nel periodo 1° febbraio 2010-30 novembre 2011 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa);

b) ai lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario di lavoro svolto nel periodo 1° febbraio 2010-30 novembre 2011 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa).

L'una tantum non viene computata ai fini del TFR e di ogni altra retribuzione indiretta e differita.

Titolo XXII - Mensilità supplementari

Articolo 66

Tredicesima

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le farmacie dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, esclusi gli assegni familiari.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati nella farmacia.

Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o comunque nel periodo di minor servizio prestato presso la farmacia.

Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al D.Lgs. n. 151/2001 la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% (venti per cento) della retribuzione di fatto di cui all'articolo 58.

Articolo 67

Quattordicesima

Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.

I lavoratori avranno diritto a percepire l'intero ammontare della quattordicesima mensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta data, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato.

Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della quattordicesima mensilità sarà effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione percepiti nei dodici mesi precedenti alla maturazione del diritto.

Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data dell'entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità: ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della quattordicesima mensilità e l'importo in atto percepito.

Non sono assorbibili nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo. Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima mensilità si fa riferimento alle analoghe norme del presente titolo riguardanti la tredicesima mensilità.

Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dall'ultimo comma del precedente art. 66.

Titolo XXIII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Trattamento di fine rapporto - Previdenza Complementare

Articolo 68

Preavviso di licenziamento o dimissioni

Ciascuno dei contraenti può recedere a norma dell'art. 2118 del codice civile dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante consegna in mani proprie con dichiarazione di ricezione, salvo quanto previsto dal successivo art. 70.

Articolo 69

Licenziamento per giusta causa

Ai sensi dell'art. 2119 del codice civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta causa).

La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione dei motivi.

Articolo 70

Legittimità e nullità del licenziamento

Ai sensi della legge 11 maggio 1990, n. 108 il licenziamento non può effettuarsi che per giusta causa (art. 69 del presente contratto con riferimento all'articolo 2119 del codice civile e articolo 90 punto 5 del presente C.C.N.L.) o per giustificato motivo con preavviso, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa.

Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto al lavoratore, che può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso; in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

Il licenziamento intimato senza osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma è inefficace.

Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova ed i lavoratori che siano in possesso dei requisiti pensionistici.

Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di sesso, razza, lingua, credo politico, fede religiosa, dall'appartenenza al sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.

Articolo 71

Simulazione di licenziamento

Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione del medesimo presso la stessa farmacia deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.

Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.

Articolo 72

Divieto di licenziamento a causa matrimonio

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorso tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.

Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dello stesso art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività della farmacia, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.

Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo, si rinvia al successivo art. 80.

Articolo 73

Indennità in caso di mancato preavviso

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 del codice civile, in caso di mancato preavviso, al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale in atto corrispondente al periodo di preavviso, comprensiva dei ratei di 13^a e 14^a mensilità.

Articolo 74

Cessione o trasferimento della farmacia

In caso di cessione o trasferimento in qualsiasi modo della farmacia e quando il titolare cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto l'indennità prevista nel presente contratto per il caso di licenziamento, il subentrante, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro precedentemente prestato, sarà tenuto all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sul precedente titolare, come se avvenisse il licenziamento.

Articolo 75

Fallimento della farmacia

In caso di fallimento della farmacia il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabiliti nel presente contratto come per il caso di licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 76

Decesso del dipendente

In caso di decesso del dipendente il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme contenute nel codice civile.

Articolo 77

Termini del preavviso

I termini di preavviso sono i seguenti:

- primo livello super: 90 giorni di calendario
- primo livello: 90 giorni di calendario
- secondo livello: 60 giorni di calendario
- terzo e quarto livello: 45 giorni di calendario
- quinto e sesto livello: 15 giorni di calendario

e decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Il lavoratore laureato che rassegni le dimissioni a seguito di vincita di pubblico concorso ad aprire ed esercitare una farmacia, dovrà dare un preavviso la cui durata è ridotta da 90 a 30 giorni.

Analogo trattamento è riservato ai lavoratori laureati che vincano un pubblico concorso per incarichi presso le Unità Sanitarie Locali, o per l'esercizio della professione presso farmacie Comunali, Municipalizzate e Ospedaliere.

Il trattamento di cui ai commi precedenti è riservato ai lavoratori laureati in farmacia che, in base ai termini previsti per l'assunzione del nuovo incarico e di cui hanno obbligo di presentare idonea documentazione, non siano in grado di rispettare i termini previsti dalla normativa contrattuale, o termini inferiori ma superiori ai 30 giorni.

Articolo 78

Periodo di preavviso

Durante il periodo di preavviso trascorso in servizio il prestatore di lavoro ha diritto a percepire la retribuzione di fatto ed il periodo di preavviso è considerato servizio a tutti gli effetti.

Articolo 79

Dimissioni e Trattamento di fine rapporto

In caso di dimissioni sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di licenziamento dal successivo articolo 83.

Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 77 del presente contratto.

Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di trattenergli una somma corrispondente alla retribuzione di fatto del periodo di mancato preavviso, in conformità a quanto stabilito nel precedente art. 77.

Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

Articolo 80

Dimissioni per contrarre matrimonio

In conformità alla norma contenuta nel 4° comma dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultano confermate entro un mese all'Ufficio del Lavoro.

La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto, sempre che abbia compiuto il periodo di prova, al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 83 con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 77 e confermate, a pena di nullità, dall'Ufficio del Lavoro entro il termine di un mese.

Articolo 81

Dimissioni in occasione di maternità

Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di legge vigenti.

Articolo 82

Malattia o infortunio in periodo di preavviso

La malattia o l'infortunio, insorti durante il periodo di preavviso in servizio, sospendono il decorso del termine fino alla scadenza del periodo di conservazione del posto previsto dalle vigenti disposizioni e sino alla guarigione del lavoratore, se questa avvenga prima del compimento del predetto termine.

Articolo 83

T.F.R. in caso di risoluzione del rapporto

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo.

Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto per ogni anno di servizio prestato, con le limitazioni previste dalla legge 31 marzo 1977, n. 91.

Nei casi previsti dal comma precedente le frazioni di anno vanno conteggiate per dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Sono fatti salvi i diversi sistemi di computo in vigore prima del 31 dicembre 1978.

Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, le seguenti somme:

- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- i corrispettivi e le maggiorazioni per servizio notturno del lavoratore laureato e non laureato sempre che non si tratti di servizio notturno permanente (tutte le notti);
- l'indennità sostitutiva del preavviso;
- l'indennità sostitutiva di ferie, di cui all'art. 31;
- le indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS, INAIL) (1)
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

(1) Terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29.5.1982 n. 297: "in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro".

Chiarimento a verbale

Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazioni dell'indennità di anzianità dei lavoratori aventi diritto a norma dell'art. 51 del C.C.N.L. 21 ottobre 1982.

Articolo 84 **Erogazione del T.F.R.**

Il trattamento di fine rapporto deve essere versato all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente.

In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore sarà conteggiato interesse legale con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione dal servizio.

Articolo 85
Contribuzione al Fondo Previprof

Stesura prevista dal CCNL 26.5.2009
(v. modifiche in nota)

Le Parti convengono che, essendosi ormai completato il quadro normativo di regolamentazione, viene prevista l'attivazione della previdenza complementare.

Fermo quanto previsto dalla legislazione in vigore, la contribuzione al Previprof viene stabilita nella misura fissa pari all'1,05% a carico del datore di lavoro ed allo 0,55% a carico del lavoratore che può anche decidere di incrementare la sua quota. Viene, altresì, previsto, per quanto riguarda la quota di iscrizione al Fondo, che il datore di lavoro verserà un importo una tantum di euro 8,00 ed il dipendente di euro 2,00.

Tale contribuzione decorre dal terzo mese successivo a quello di stipula del presente accordo e riguarda i dipendenti che abbiano superato un'anzianità di servizio continuativa di almeno sei mesi.

La retribuzione da assumere come riferimento per il calcolo di tale contributo è quella utilizzata per il TFR.

La contribuzione posta a carico del titolare di farmacia opera per i versamenti effettuati al Previprof.

Modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo di rinnovo 14 novembre 2011

Verbale d'intesa

Le Parti convengono, anche in relazione a quanto convenuto con l'accordo del 30 settembre 2010, di modificare l'ultimo comma dell'art. 85, C.C.N.L. nei seguenti termini:

“la contribuzione posta a carico del titolare di farmacia opera per i versamenti effettuati a FON.TE.”

Titolo XXIV - Norme disciplinari

Articolo 86

Doveri del lavoratore

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri d'ufficio e quanto previsto dall'art. 2105 c.c., di usare modi cortesi col pubblico e tenere una condotta uniforme ai civici doveri.

Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità della farmacia.

Articolo 87

Locali e recuperi

È vietato al personale di ritornare nei locali della farmacia e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.

Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.

Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Articolo 88

Trattenute sul prospetto paga

Non sono ammesse tolleranze nell'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari è in facoltà del titolare operare una trattenuta pari all'importo delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato di una multa pari all'ammontare della trattenuta.

La trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga. In caso di recidiva nel ritardo per la terza volta nell'anno solare, il datore potrà raddoppiare l'importo della multa.

Persistendo il lavoratore nei ritardi, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida per iscritto, anche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

Articolo 89

Obblighi di comunicazione

È dovere del personale di comunicare immediatamente al titolare ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.

Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dal titolare per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Tali norme dovranno essere rese note al personale, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Articolo 90

Provvedimenti disciplinari

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 35 per le assenze ingiustificate e dal precedente art. 88 per i ritardi, l'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

- 1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
- 2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
- 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- 4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5) licenziamento disciplinare, senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).

Salvo ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la farmacia in armonia con le norme di cui all'art. 2105 del codice civile, nonché nei casi previsti dall'art. 35, dal primo e secondo comma dell'art. 86 e dal terzo comma dell'art. 88 del presente contratto ed in quelli di cui all'art. 2119 del codice civile.

Il licenziamento in tronco si applica altresì nel caso di infrazione alle norme di legge che regolano il servizio farmaceutico.

Articolo 91

Contestazione dell'addebito

Ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 35, 88 e 90 non possono essere adottati nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione del richiamo verbale di cui al primo comma, n. 1) del precedente art. 90 non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che gli ha dato causa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente titolo XXIV e nell'articolo 35 del presente C.C.N.L. devono essere poi conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Articolo 92

Procedimenti penali

Ove il dipendente sia privato della libertà o sospeso dall'esercizio della professione personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla retribuzione e ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.

In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dalla retribuzione e ogni altro emolumento o compenso.

Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo il datore di lavoro deciderà sull'eventuale riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell'anzianità del lavoratore.

Nell'ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.

In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori della farmacia al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.

Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.

Titolo XXV - Diritti sindacali

Articolo 93

Rinvio alla normativa vigente

Per quanto concerne tutta la materia dei diritti sindacali per le farmacie con oltre 15 dipendenti si fa riferimento alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Articolo 94

Dirigenti sindacali

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, costituite nelle farmacie che rientrano nel disposto di cui all'articolo precedente, hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato.

Il diritto riconosciuto in base al comma precedente spetta a un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale ed i permessi saranno complessivamente pari a un'ora e mezzo per ciascun dipendente.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui ai commi precedenti deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno 24 ore prima, tramite la rappresentanza sindacale.

Articolo 95

Delegato aziendale

In relazione alle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle farmacie che occupano da 13 a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.

Il licenziamento di tale delegato, per motivi inerenti l'esercizio di tali funzioni, è nullo ai sensi della citata legge.

Articolo 96

Rappresentanze Sindacali Unitarie

Le Parti concordano di riconoscere quale soggetto contrattuale a livello regionale le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) unitamente alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente C.C.N.L.. A tal fine le Parti si incontreranno per concordare le modalità di applicazione di quanto sopra.

Articolo 97

Nomina e competenze dei dirigenti

Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori eletti a far parte dei Consigli o Comitati Direttivi nazionali e provinciali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatari del presente contratto.

L'elezione del lavoratore a dirigente sindacale deve essere comunicata per iscritto al datore di lavoro tramite l'Associazione nazionale o provinciale dei titolari di farmacia rispettivamente competente, entro 15 giorni dall'avvenuta elezione, a mezzo lettera raccomandata.

Il dirigente sindacale, per l'adempimento dei compiti di natura sindacale e su preventiva richiesta dell'Organizzazione Sindacale cui appartiene, avrà diritto a permessi retribuiti nella misura massima di 50 ore annue, nonché a permessi non retribuiti sino ad un massimo di giorni otto all'anno.

Di norma i permessi di cui sopra vanno richiesti con 3 giorni di anticipo salvo casi eccezionali di urgenza per i quali si potrà derogare da tale termine.

I lavoratori che ricoprono la carica sindacale di dirigente nazionale o provinciale non possono essere licenziali durante il periodo in cui ricoprono la carica stessa e fino ad un anno dopo la cessazione dalla carica, limitatamente a quanto previsto dall'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Articolo 98

Permessi sindacali retribuiti

In considerazione della particolare situazione del settore caratterizzata da un ridotto numero di addetti per farmacia, le Parti concordano di sostituire per la durata del presente contratto, le modalità di applicazione diretta delle norme contenute negli artt. 99 del C.C.N.L. 10.7.1990, 30 della

legge 20.5.1970 n. 300 e 96 e 97 del presente C.C.N.L., con l'Istituto di ore di permessi sindacali retribuiti alimentato dal contributo dei titolari di farmacia con dipendenti, fissato per ciascuno degli anni seguenti nella misura appresso indicata:

- 2008 euro 200.000,00;

- 2009 euro 205.000,00;

- 2010 euro 210.000,00 se, alla scadenza contrattuale del presente C.C.N.L., non si pervenga - come, invece, auspicano congiuntamente le Parti - alla stipula del nuovo accordo di rinnovo.

Gli importi di cui al primo comma sono posti a carico dei titolari di farmacia con dipendenti.

In conseguenza di quanto sopra le Parti concordano di sospendere, per la durata del presente contratto, l'applicazione del 3° comma dell'art. 97 del presente contratto.

A parziale deroga del 1° e 2° comma dell'art. 97, e per la durata del presente contratto, le Parti convengono di riconoscere quali dirigenti sindacali che hanno diritto ad usufruire di permessi sindacali retribuiti di cui al monte ore nazionale, quelli la cui designazione venga comunicata da parte della Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL nazionali all'Ente Bilaterale Nazionale e alla Federfarma a mezzo di lettera raccomandata.

La Federfarma provvederà a comunicare la designazione al titolare di farmacia interessato.

Con decorrenza dal 1° settembre 2008 i lavoratori dipendenti - che non manifesteranno espressamente una volontà diversa - verseranno all'Ente Bilaterale un contributo nella misura di euro 1,00 al mese per quattordici mensilità. Tale contributo potrà essere versato, in un'unica soluzione, alla fine di ciascun anno di riferimento.

Dichiarazione a verbale di Federfarma

Federfarma dichiara che se le risorse (di cui al primo comma dell'art. 98 C.C.N.L.) a disposizione dell'Ente Bilaterale non fossero sufficienti a consentire a ciascuna delle tre OO.SS. stipulanti di fruire di almeno due distacchi sindacali a tempo pieno (o equivalente) per ciascuna O.S. da fruire a decorrere dal mese successivo a quello di stipula del presente accordo, verserà per il solo anno 2009 un contributo straordinario per garantire all'Ente Bilaterale le risorse finanziarie necessarie per tali distacchi. Per il 2010 le Parti stipulanti si incontreranno per definire idonee soluzioni.

Articolo 99

Permessi per dirigenti

Il monte ore permessi sindacali potrà essere utilizzato dalle OO.SS., per ciascuno degli anni di cui all'art.98 fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

Il suddetto valore è stato fissato di comune accordo, essendo stato ritenuto sufficiente a soddisfare le reciproche posizioni sull'istituto in oggetto e non sarà suscettibile di modificazione ai valori effettivi dei parametri utilizzati.

Le parti si danno reciprocamente atto che le OO.SS., per la concreta utilizzazione dell'istituto si atterranno alla seguente regolamentazione:

1. nelle farmacie fino a 15 dipendenti non potrà essere nominato più di un dirigente sindacale;
2. il dirigente sindacale, per l'adempimento dei compiti di natura sindacale, avrà diritto a permessi di breve durata (per permessi di breve durata si intendono i permessi fino ad un massimo di tre giorni consecutivi) nella misura massima di 100 ore annue; di tali ore, 50 saranno gestite dalle OO.SS. a livello territoriale e 50 dalle OO.SS. a livello nazionale, che provvederanno ai rispettivi adempimenti per quanto riguarda la comunicazione dell'utilizzazione dei permessi al titolare di farmacia ed all'Ente Bilaterale Nazionale;
3. il dirigente sindacale, per l'adempimento dei compiti di natura sindacale, avrà diritto anche a permessi di lunga durata, la cui programmazione semestrale sarà preventivamente comunicata entro il 31 gennaio ed entro il 30 giugno di ogni anno, da parte delle OO.SS. nazionali stipulanti all'Ente Bilaterale Nazionale ed alla Federfarma.

L'utilizzazione dei permessi di lunga durata dovrà essere comunicata al titolare di farmacia ed alla Federfarma da parte delle OO.SS. nazionali con un preavviso di 15 giorni.

Per ciascuno degli anni di cui al presente contratto, ove con i permessi fruiti non venga utilizzata l'intera disponibilità finanziaria di competenza, il residuo potrà essere utilizzato nell'anno successivo e comunque entro e non oltre il 31.1.2010.

Articolo 100

Contributi sindacali

Le farmacie provvederanno alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.

La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacale cui la farmacia dovrà versarlo.

La farmacia trasmetterà, trimestralmente, l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza.

Titolo XXVI - Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale

Articolo 101

Razionalizzazione del settore

Le Parti, nel rispetto della piena autonomia gestionale dei titolari di farmacia e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:

annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una delle Parti, la Federfarma e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori si incontreranno per discutere le reciproche informazioni sullo stato del settore, sulle sue dinamiche strutturali e le sue prospettive di sviluppo,

ai fini di favorire il processo di razionalizzazione del settore stesso nel quadro della politica sanitaria nazionale ed in funzione di un sempre più qualificato ruolo della farmacia privata in Italia.

Articolo 102

Ente Bilaterale Nazionale di settore

**Stesura prevista dal CCNL 26.5.2009
(v. modifiche in nota)**

Le Parti affidano all'Ente Bilaterale Nazionale il compito di elaborare una proposta di modifica dello statuto finalizzata a consentire una operatività anche a livello regionale, pur restando ferma l'unicità dell'Ente. Tale proposta dovrà essere sottoposta alle Parti stipulanti entro sei mesi dalla data del presente Accordo di rinnovo.

L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo studio, l'organizzazione ed il coordinamento delle iniziative adottate dalle parti in materia di mercato del lavoro, formazione ed aggiornamento professionale e sviluppo dei servizi per gli utenti della farmacia.

A tal fine l'Ente Bilaterale Nazionale assume le seguenti iniziative:

A. ricerca, programmazione e progettazione di interventi per la migliore qualificazione e sviluppo dei servizi per gli utenti della farmacia, nel quadro della politica sanitaria nazionale;

B. studio, elaborazione e organizzazione delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli operatori del settore; a tale proposito i principi a cui le Parti ritengono di attenersi, nell'organizzazione e nello svolgimento di queste iniziative, sono i seguenti:

B.1 la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore devono essere regolati in modo uniforme sul territorio nazionale;

B.2 le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale devono riguardare sia gli aspetti relativi al ruolo delle Farmacie quali centri di educazione sanitaria dei cittadini, che quelli relativi alle innovazioni tecnologiche ed organizzative che interessano il settore; per le iniziative di aggiornamento professionale a carattere sanitario a favore degli operatori laureati in farmacia, l'Ente Bilaterale Nazionale potrà richiedere il patrocinio della FOFI;

B.3 l'Ente Bilaterale Nazionale chiederà l'intervento finanziario delle Regioni e del Fondo Sociale Europeo, necessari per la pratica realizzazione delle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale;

B.4 le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale si terranno di norma fuori dall'orario di lavoro;

B.5 l'Ente Bilaterale Nazionale potrà erogare, secondo regolamentazione da stabilire, borse di studio e rimborsi di spese;

B.6 la programmazione dell'impegno formativo dell'apprendista;

C. studio ed elaborazione di relazioni sullo stato del settore;

D. studio, ricerca progettazione in ordine alle tematiche assistenziali e previdenziali in relazione alla evoluzione legislativa in materia.

Le Parti, in base al progetto elaborato dall'Ente, si incontreranno al fine di individuarne la fattibilità e la pratica realizzazione sotto il profilo economico e finanziario;

E. gestione del monte ore nazionale dei permessi sindacali retribuiti, sulla base della specifica regolamentazione concordata fra le Parti.

Per la pratica realizzazione di quanto sopra, le Parti concordano di fissare in euro 4,00 annui a carico di ogni farmacia il contributo da destinare all'Ente Bilaterale Nazionale per gli anni 2008, 2009 stabilendo un numero convenzionale di farmacie aderenti a FEDERFARMA pari a 13.900 unità". Se, alla scadenza del presente C.C.N.L., non si pervenga - come, invece, auspicano congiuntamente le Parti - alla stipula del nuovo accordo di rinnovo, il contributo di euro 4,00 sarà erogato anche per l'anno 2010.

Dichiarazione congiunta

Le Parti stipulanti chiederanno all'Ente Bilaterale di attivare, nelle forme che saranno ritenute più efficaci, un'azione di monitoraggio finalizzata a verificare l'applicazione del presente ceni su tutto il territorio nazionale.

Tale azione di monitoraggio potrà essere realizzata anche tramite confronti sindacali a livello territoriale su richiesta delle OO.SS. stipulanti e con la partecipazione dell'Ente Bilaterale.

Modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo di rinnovo 7 settembre 2021

Ente bilaterale

Premessa

Le Parti riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull'opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.

Le Parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente Titolo rappresenta parte integrante del presente C.C.N.L..

La bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di relazioni sindacali nel settore Farmacie Private punto di riferimento altrettanto importante per orientare positivamente l'evoluzione delle sue funzioni nel dibattito politico-istituzionale aperto nel Paese.

Le Parti condividono che i principi che devono caratterizzare la bilateralità e il welfare contrattuale attengano alla trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della sostenibilità futura di enti/fondi ad ogni livello.

Per le stesse ragioni le Parti condividono l'obiettivo della massima efficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di buona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati attraverso adeguate professionalità; intendano inoltre perseguire una politica di trasparenza nella gestione degli Enti/Fondi di origine contrattuale in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori.

L'Ente Bilaterale Nazionale (E.B.N.) svolge le seguenti funzioni:

- a) incentiva e promuove studi e ricerche sul settore delle Farmacie Private;
- b) promuove e valorizza lo sviluppo di nuovi progetti in materia di conciliazione vita lavoro e di welfare e ne monitora gli effetti;
- c) promuove, progetta e/o gestisce, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- d) può erogare, sulla base di specifici accordi tra le Parti stipulanti il C.C.N.L. per i dipendenti delle Farmacie Private, sussidi e prestazioni in favore dei lavoratori;
- e) predispone annualmente una relazione che illustri le buone prassi ed evidenzia eventuali criticità.

Le Parti concordano di dotarsi di apposite regole di governance al fine di stabilire criteri di efficacia e sostenibilità della bilateralità, un rapporto costi di gestione/prestazioni in base ai contributi caratteristici non inferiore al 30-70%.

Gli organi statutari dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti in modo da garantire la rappresentanza paritetica (per numero di componenti e/o per voti) tra Federfarma e le OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L..

Finanziamento

(1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale (E.B.N.), la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata a decorrere dall'1.7.2023 nella misura globale dello 0,10 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui 0,05 per cento a carico del datore di lavoro e 0,05 per cento a carico del lavoratore.

(2) Le Parti si danno atto che nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo all'E.B.N..

Conseguentemente, con la medesima decorrenza, il datore di lavoro che ometta il versamento delle suddette quote, è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo maggiorato del 10%, per 14 mensilità, e che rientra nella retribuzione contrattuale.

(3) Le quote contrattuali di servizio dovute all'E.B.N. ai sensi del comma 1 sono rimosse mediante un sistema nazionale.

Osservatorio Nazionale - Ex accordo 7/9/2021

Modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo di rinnovo 7 settembre 2021

Comitati Territoriali Regionali

Ai sensi dell'art. 13 del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 6.4.2021, le Parti concordano sulla necessità di costituzione di Comitati Territoriali a livello regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

I Comitati Territoriali Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano saranno composti pariteticamente da tre rappresentanti designati dalle Unioni Regionali di Federfarma e dalle Associazioni provinciali di Federfarma di Trento e Bolzano e da tre rappresentanti designati dalle OO.SS. territoriali stipulanti il C.C.N.L..

Ai Comitati Territoriali Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano è affidato il precipuo compito di ricezione delle segnalazioni sull'applicazione delle regole contenute nel Protocollo governativo del 6.4.2021 e di trasmissione delle stesse all'Osservatorio Nazionale; il Comitato Territoriale curerà l'applicazione delle linee guida emesse dall'Osservatorio Nazionale. I Comitati Territoriali Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano potranno, al loro interno, formulare proposte e segnalare all'Osservatorio Nazionale temi relativi all'interpretazione del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 6.4.2021.

*** **

Con riferimento all'attività di vaccinazione affidate dal Piano Nazionale ai farmacisti per il contrasto al Covid-19, all'esclusivo fine di incentivare il personale dipendente ed in via del tutto sperimentale, si prevede il riconoscimento di un compenso aggiuntivo non inferiore a 2,00 euro lordi, per ciascuna vaccinazione effettuata dal farmacista; quest'ultimo potrà, in alternativa, optare per un compenso forfettario annuale nella misura di 200,00 euro lordi.

Modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo di rinnovo 7 settembre 2021

Osservatorio Nazionale

Con riferimento all'affidamento alle Farmacie del Piano Nazionale Vaccinale e delle attività di screening per il Covid-19 mediante tamponi antigenici rapidi e test sierologici che possono essere svolte all'interno delle Farmacie, le Parti concordano sull'opportunità di istituire un Osservatorio Nazionale che possa essere la sede privilegiata ove affrontare e discutere i temi che emergeranno nell'ambito dei diversi territori.

L'Osservatorio Nazionale dovrà individuare e suggerire, anche attraverso apposite linee guida, adeguate soluzioni al fine di dirimere eventuali problematiche e di rendere operative ed effettive le nuove attività nelle diverse realtà territoriali.

L'Osservatorio Nazionale sarà composto pariteticamente da dodici componenti, sei rappresentanti designati da Federfarma Nazionale e due rappresentanti designati da ciascuna delle OO.SS. stipulanti il C.C.N.L..

L'Osservatorio Nazionale si riunirà con cadenza periodica, di norma mensile, e previa indicazione dei temi da esaminare all'ordine del giorno.

Titolo XXVII - Relazioni sindacali a livello territoriale

Articolo 103

Contrattazione integrativa regionale

La contrattazione integrativa provinciale è abolita e sostituita dalla contrattazione regionale di cui all'art. 105.

Articolo 104

Incontri tra le parti sull'andamento occupazionale e la formazione

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una delle Parti, le Associazioni Regionali dei Titolari di Farmacia private aderenti alle Federfarma e le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori aderenti o facenti capo alle organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, si incontreranno a livello regionale per discutere le reciproche informazioni sullo stato e la dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, ai contratti di formazione e lavoro, al lavoro a termine, al lavoro temporaneo e all'apprendistato.

Analogo incontro potrà essere concordato prima dell'inizio delle trattative per la stipula del contratto integrativo regionale, allo scopo di scambiarsi informazioni sulle materie oggetto di contrattazione.

Articolo 105

Materie della contrattazione regionale

La contrattazione integrativa regionale dovrà svolgersi esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e le Associazioni Regionali dei Titolari di farmacie private aderenti alla Federfarma.

Alla contrattazione integrativa regionale, da attivarsi non prima del 1° ottobre 2000 e con durata quadriennale, è demandata:

A territoriali sulle seguenti materie:

a) la trattazione degli aspetti organizzativi territoriali sulle seguenti materie:

- 1) turni e nastri orari;
- 2) inventari annuali;
- 3) mercato del lavoro;
- 4) servizio notturno e reperibilità;
- 5) eventuali iniziative che favoriscono azioni positive dirette alla pari opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad individuare corsi di formazione e/o forme di partecipazione dei dipendenti alle iniziative di aggiornamento professionale promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale, su proposta

delle Parti a livello regionale;

6) progetti formativi da sottoporre all'Ente Bilaterale Nazionale;

b) La determinazione di eventuali indennità (camici, inventari, reperibilità, etc. ...).

Nel caso in cui l'incontro fra le Parti a livello territoriale non dovesse essere attivato o in caso di mancato accordo al termine della durata massima della trattative fissata in sei mesi, una delle Parti interessate può ricorrere alla Commissione Paritetica Nazionale che procederà alle convocazioni relative.

Dichiarazione a verbale

Le Parti si danno atto che salvo, quanto espressamente previsto dal presente articolo, nessuna altra norma modificativa, sostitutiva o integrativa del presente contratto nazionale, potrà essere introdotta nei contratti integrativi regionali ed ai fini di garantire il rispetto e l'osservanza di tali limiti si impegnano ad intervenire presso le rispettive strutture regionali sia nella fase che procede le eventuali trattative a livello regionale, sia durante le trattative stesse.

Titolo XXVIII - Norma appalti

Articolo 106

Norma appalti

Nel contratto di appalto il committente (titolare della farmacia) dovrà inserire i seguenti punti:

1. obbligo dell'impresa di applicare integralmente il C.C.N.L. sottoscritto dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli accordi integrativi territoriali e/o aziendali riferiti al settore di attività di competenza;
2. obbligo per l'appaltatore di rispettare le norme in materia retributiva - compreso l'accantonamento del TFR - contributiva e previdenziale previste per i dipendenti dall'ordinamento vigente che disciplina il rapporto di lavoro subordinato;
3. obbligo per il committente (titolare della farmacia) di verificare, trimestralmente, l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali versati, che l'impresa è obbligata a produrre;
4. obbligo per il committente di rescissione del contratto di appalto in qualsiasi momento nei caso di inadempienza dell'impresa relativamente al rispetto dei punti sopra richiamati.

Il vincolo di solidarietà di cui all'art. 29, comma 2 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni, opera a carico del committente esclusivamente in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai punti 3 e 4.

Titolo XXIX - Decorrenza e durata

Articolo 107

Decorrenza e durata

**Stesura prevista dal CCNL 26.5.2009
(v. modifiche in nota)**

Il presente contratto collettivo entra in vigore il 1° febbraio 2006 e scadrà, per la parte normativa ed economica, il 31 gennaio 2010, ferme restando le diverse decorrenze previste per i singoli istituti.

Nella definizione degli incrementi relativi al periodo successivo al 31 gennaio 2010, non si terrà conto dell'inflazione reale intervenuta anteriormente alla data di stipula del presente accordo.

Le Parti si incontreranno entro il 31 gennaio 2009 per un esame dell'andamento inflattivo.

Ove non sia data disdetta da una delle Parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza, il presente contratto, rispettivamente per la parte economica e per quella normativa, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno.

Modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo di rinnovo 7 settembre 2021

Decorrenza e durata

Approvazione dell'ipotesi di accordo

L'ipotesi di Accordo sottoscritta in data odierna viene rimessa agli Organi deliberanti delle rispettive Associazioni per la definitiva approvazione.

All'esito di tale approvazione, le Parti stipulanti la presente Ipotesi di Accordo procederanno alla stesura del C.C.N.L. impegnandosi a concluderla entro il 31.12.2021. In sede di stesura potranno essere condivise integrazioni al C.C.N.L., fermo restando che le clausole del C.C.N.L. non richiamate nella presente Ipotesi di Accordo restano confermate.

Decorrenza e durata

(1) Il presente C.C.N.L. sarà valido fino al 31.8.2024.

(2) Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle Parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.

(3) Il presente C.C.N.L. continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra e fino alla data di stipula del successivo accordo di rinnovo.

Procedure per il rinnovo del C.C.N.L.

(1) La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.

(2) La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro venti giorni dal ricevimento della stessa.

(3) Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo di rinnovo 14 novembre 2011

Decorrenza e durata

1. L'art. 107, primo comma C.C.N.L. viene modificato prevedendosi la durata triennale di vigenza del nuovo C.C.N.L. che andrà a scadere il 31 gennaio 2013.

Le Parti si impegnano a definire la stesura del C.C.N.L. entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.

Allegato

Allegato art. 83 - Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto

1) Nell'accoglimento delle richieste di anticipazione sul trattamento di fine rapporto per i dipendenti di farmacia nei limiti numerici stabiliti dalla legge, verrà osservato il seguente ordine di priorità:

a) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in Italia o all'estero, di cui necessitano il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;

b) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in Italia o all'estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico;

c) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, a seguito di provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;

d) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lettera c), che l'alloggio da acquistare o da costruire sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro, che l'interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile dopo la data di entrata in vigore della legge;

e) terapie o protesi che non siano previste dal servizio sanitario nazionale di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, escluse quelle che comportano una spesa inferiore a due dodicesimi della retribuzione annua;

f) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per i dipendenti con familiari conviventi alla condizione che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro e alla condizione che l'alloggio da acquistare o da costruire sia analogamente situato;

g) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in tutti i casi non previsti alle lettere precedenti;

h) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniuge non risulti proprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in zona vicina;

i) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente;

l) altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge.

2) Le domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un preventivo di spesa, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno e la graduatoria sarà formata entro i due mesi successivi.

Tale graduatoria sarà affissa all'interno dell'azienda con indicazione sommaria dei motivi di priorità.

Il calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con riferimento alla data del 28 febbraio di ogni anno. Detti elementi dovranno risultare in premessa alla graduatoria.

3) Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata. Qualora il limite numerico delle richieste accoglibili non consentisse di soddisfare le esigenze di più dipendenti collocati nel medesimo livello di graduatoria, si opererà accordando la priorità al dipendente con maggiore anzianità di servizio e a parità di anzianità seguendo l'ordine temporale di presentazione delle domande. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale.

4) Per i casi urgenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1) si riconoscerà l'anticipazione in qualsiasi momento, con scomputo delle richieste così accolte, dal numero di quelle accoglibili nell'anno, o dal numero di quelle accoglibili nell'anno, o dal numero di quelle accoglibili nell'anno successivo quando l'anticipazione sia stata concessa dopo il raggiungimento del limite massimo di anticipazione previsto dalla legge.

5) Per la collocazione in graduatoria delle domande concernenti l'acquisto o la costruzione, le diverse condizioni previste dovranno risultare da atto notarile, a cui farà seguito la documentazione, costituita da certificazione rilasciata dalla Conservatoria dei registri immobiliari. Tale certificazione riguarderà il capo famiglia e/o i suoi familiari a seconda delle condizioni previste al punto 1).

6) L'erogazione delle somme per l'acquisto dell'alloggio, nei limiti di legge, è subordinata alla presentazione dell'atto notarile di acquisto. L'importo delle anticipazioni non potrà eccedere il prezzo di acquisto o la parte di contanti del medesimo e gli oneri accessori, ferma restando la possibilità da parte dell'interessato di incrementare la parte in contanti per ottenere una riduzione delle rate del mutuo.

La documentazione notarile dell'acquisto della casa, in caso di acquisto con mutuo, potrà anche essere di data anteriore a quella di entrata in vigore della legge, qualora il dipendente intenda estinguere il mutuo o ridurne l'importo con il versamento di una somma in contanti. In tal caso la somma sarà direttamente versata, per conto del dipendente, all'Istituto presso il quale il mutuo è acceso.

Le domande saranno accolte anche se accompagnate da un preliminare di vendita o, in caso di socio di cooperativa, dall'atto di prenotazione specifica dell'alloggio comprovata da estratto notarile, dal libro sociale, della libera del Consiglio di Amministrazione. In questi casi la somma concessa sarà versata direttamente, per conto del dipendente, al venditore contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile o alla cooperativa contestualmente all'atto notarile di assegnazione.

Nel caso di costruzione di alloggio dovrà essere allegata alla domanda la copia autentica della concessione edilizia, accompagnata dai preventivi e da una dichiarazione del comune attestante che i lavori sono in corso.

Le domande accolte di cui al precedente comma rientrano tra quelle dell'anno di formazione della graduatoria, ferme restando le rivalutazioni di legge fino all'erogazione della somma.

7) L'erogazione delle anticipazioni per interventi sanitari straordinari è subordinata alla presentazione di dichiarazioni rilasciate da organismi sanitari di diritto pubblico e i dipendenti interessati dovranno successivamente esibire la documentazione delle spese sostenute per l'intervento e una dichiarazione di responsabilità per le spese non documentate.

8) In tutti i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i tempi tecnici necessari la documentazione definitiva, o essa non risulti conforme a condizione che abbiano dato luogo a preferenza nella graduatoria, il dipendente dovrà restituire la somma ricevuta con un interessi pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto e mezzo; qualora la restituzione avvenga mediante trattenute sulla retribuzione queste non potranno eccedere il quinto della medesima. Rimane salva l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.

9) Il presente accordo ha validità fino al 31.1.2002 e si intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza.

In caso di disdetta l'accordo rimarrà in vigore fino all'eventuale rinnovo.

Tabelle - Farmacie private

Tabella A

Minimi retributivi

**Stesura prevista dal CCNL 26.5.2009
(v. modifiche in nota)**

Livelli	Paga Base al 31.7.2008	Aumento C.C.N.L. 1.8.2008	nuova paga base dall'1.8.2008	Contingenza	E.D.R.	I.S. Q.	Totale
1° super	1.261,86	157,44	1.419,30	536,07	10,33	110,00	2.075,70
1° + 12 anni	1.067,19	140,00	1.207,19	530,45	10,33	110,00	1.857,97
1° + 2 anni	1.067,19	140,00	1.207,19	530,45	10,33	110,00	1.847,97
1°	1.067,19	140,00	1.207,19	530,45	10,33		1.747,97
2°	894,73	124,22	1.018,95	521,63	10,33		1.550,91
3°	825,22	117,94	943,16	519,00	10,33		1.472,49
4°	733,53	109,64	843,17	515,40	10,33		1.368,90
5°	637,78	101,01	738,79	512,07	10,33		1.261,19
6°	563,33	94,32	658,25	509,11	10,33		1.177,69

(*) Per gli apprendisti si procederà alla riparametrizzazione nelle misure di cui all'Accordo 23 marzo 1999

Apprendisti

4° Livello	durata 24 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%
3° Livello	durata 36 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%
2° Livello	durata 48 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%

Retribuzione

4° Livello - primi 12 mesi	586,82	87,71	674,54	515,40	10,33
4° Livello - secondi 12 mesi	660,18	98,68	758,85	515,40	10,33
3° Livello - primi 18 mesi	660,18	94,35	754,53	519,00	10,33
3° Livello - secondi 18 mesi	742,70	106,14	848,84	519,00	10,33
2° Livello - primi 24 mesi	715,78	99,37	815,16	521,63	10,33
2° Livello - secondi 24 mesi	805,26	111,80	917,06	521,63	10,33

Livelli	Paga Base al 31.7.2009	Aumento C.C.N. L. 1.8.2009	nuova paga base dall'1.8.2009	Contingenza	E.D.R.	I.S. Q.	Totale
1° super	1.419,30	39,36	1.458,66	536,07	10,33	130,00	2.135,06
1° + 12 anni	1.207,19	35,00	1.242,19	530,45	10,33	130,00	1.912,97
1° + 2 anni	1.207,19	35,00	1.242,19	530,45	10,33	100,00	1.882,97
1°	1.207,19	35,00	1.242,19	530,45	10,33		1.782,97
2°	1.018,93	31,05	1.050,00	521,63	10,33		1.581,96
3°	943,16	29,48	972,64	519,00	10,33		1.501,97
4°	843,17	27,41	870,58	515,40	10,33		1.396,31
5°	736,79	25,25	764,04	512,07	10,33		1.286,44
6°	658,25	23,58	681,83	509,11	10,33		1.201,27

(*) Per gli apprendisti si procederà alla riparametrazione nelle misure di cui all'Accordo 23 marzo 1999

Apprendisti

4° Livello	durata 24 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%
3° Livello	durata 36 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%
2° Livello	durata 48 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%

Retribuzione

4° Livello - primi 12 mesi	674,54	21,93	696,46	515,40	10,33
4° Livello - secondi 12 mesi	758,85	24,67	783,52	515,40	10,33
3° Livello - primi 18 mesi	754,53	23,59	778,11	519,00	10,33
3° Livello - secondi 18 mesi	848,84	26,54	875,38	519,00	10,33

2° Livello - primi 24 mesi	815,16	24,84	840,00	521,63	10,33
2° Livello - secondi 24 mesi	917,08	27,95	945,01	521,63	10,33

Modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo di rinnovo 14 novembre 2011

Tabelle retributive - Farmacie private
Allegato A

Livelli	Paga Base all'1.8.2009	Aumento CCNL 1.12.2011	Nuova Paga Base dall'1.12.2011	Contingenza	E.D.R.	I.S.Q.	Totale
1° super	1.458,66	58,48	1.517,14	536,07	10,33	130,00	2.193,54
1° 12 anni	1.242,19	52,00	1.294,19	530,45	10,33	130,00	1.964,97
1° 2 anni	1.242,19	52,00	1.294,19	530,45	10,33	100,00	1.934,97
1°	1.242,19	52,00	1.294,19	530,45	10,33		1.834,97
2°	1.050,00	46,14	1.096,14	521,63	10,33		1.628,10
3°	972,64	43,81	1.016,45	519,00	10,33		1.545,78
4°	870,58	40,72	911,30	515,40	10,33		1.437,03
5°	764,04	37,52	801,56	512,07	10,33		1.323,96
6°	681,83	35,03	716,86	509,11	10,33		1.236,30

Livelli	Paga Base al 30.4.2012	Aumento CCNL 1.5.2012	Nuova Paga Base dall'1.5.2012	Contingenza	E.D.R.	I.S.Q.	Totale
1° super	1.517,14	33,74	1.550,88	536,07	10,33	130,00	2.227,28
1° 12 anni	1.294,19	30,00	1.324,19	530,45	10,33	130,00	1.994,97
1° 2 anni	1.294,19	30,00	1.324,19	530,45	10,33	100,00	1.964,97
1°	1.294,19	30,00	1.324,19	530,45	10,33		1.864,97
2°	1.096,14	26,62	1.122,76	521,63	10,33		1.654,72
3°	1.016,45	25,27	1.041,72	519,00	10,33		1.571,05
4°	911,30	23,49	934,79	515,40	10,33		1.460,52
5°	801,56	21,65	823,21	512,07	10,33		1.345,61
6°	716,86	20,21	737,07	509,11	10,33		1.256,51

Livelli	Paga Base al 30.11.2012	Aumento CCNL 1.12.2012	Nuova Paga Base dall'1.12.2012	Contingenza	E.D.R.	I.S.Q.	Totale
1° super	1.550,88	28,12	1.579,00	536,07	10,33	130,0	2.255,40

1° 12 anni	1.324,19	25,00	1.349,19	530,45	10,33	130,00	2.019,97
1° 2 anni	1.324,19	25,00	1.349,19	530,45	10,33	100,00	1.989,97
1°	1.324,19	25,00	1.349,19	530,45	10,33		1.889,97
2°	1.122,76	22,18	1.144,94	521,63	10,33		1.676,90
3°	1.041,72	21,06	1.062,78	519,00	10,33		1.592,11
4°	934,79	19,58	954,37	515,40	10,33		1.480,10
5°	823,21	18,04	841,25	512,07	10,33		1.363,65
6°	737,07	16,84	753,91	509,11	10,33		1.273,35

Tabella B
Una Tantum

**Stesura prevista dal CCNL 26.5.2009
(v. modifiche in nota)**

Livelli	Una Tantum 1ª Tranche C.C.N.L. 1.10.2008	Una Tantum 2ª tranche C.C.N.L. 31.3.2009	Una Tantum C.C.N.L. Totale
1° super	674,76	697,25	1.372,01
1°	600,00	620,00	1.220,00
2°	532,36	550,11	1.082,48
3°	505,44	522,29	1.027,74
4°	469,88	485,55	955,43
5°	432,91	447,34	880,25
6°	404,25	417,72	821,97

Modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo di rinnovo 14 novembre 2011							
Tabelle retributive - Farmacie rurali Allegato B							
Livelli	Paga Base all'1.8.2009	Aumento CCNL 1.12.2011	Nuova Paga Base dall'1.12.2011	Contingenza	E.D.R.	I.S.Q.	Totale

1° super	1.400,32	56,14	1.456,46	536,07	10,33	130,00	2.132,86
1° 12 anni	1.192,50	49,92	1.242,42	530,45	10,33	130,00	1.913,20
1° 2 anni	1.192,50	49,92	1.242,42	530,45	10,33	100,00	1.883,20
1°	1.192,50	49,92	1.242,42	530,45	10,33		1.783,20
2°	1.008,01	44,29	1.052,30	521,63	10,33		1.584,26
3°	933,74	42,05	975,79	519,00	10,33		1.505,12
4°	835,74	39,09	874,83	515,40	10,33		1.400,56
5°	733,48	36,02	769,50	512,07	10,33		1.291,90
6°	654,55	33,63	688,18	509,11	10,33		1.207,62

Livelli	Paga Base al 30.4.2012	Aumento CCNL 1.5.2012	Nuova Paga Base dall'1.5.2012	Contingenza	E.D.R.	I.S.Q.	Totale
1° super	1.456,46	32,39	1.488,85	536,07	10,33	130,00	2.165,25
1° 12 anni	1.242,42	28,80	1.271,22	530,45	10,33	130,00	1.942,00
1° 2 anni	1.242,42	28,80	1.271,22	530,45	10,33	100,00	1.912,00
1°	1.242,42	28,80	1.271,22	530,45	10,33		1.812,00
2°	1.052,30	25,55	1.077,85	521,63	10,33		1.609,81
3°	975,79	24,26	1.000,05	519,00	10,33		1.529,38
4°	874,83	22,55	897,38	515,40	10,33		1.423,11
5°	769,50	20,78	790,28	512,07	10,33		1.312,68
6°	688,18	19,40	707,58	509,11	10,33		1.227,02

Livelli	Paga Base al 30.11.2012	Aumento CCNL 1.12.2012	Nuova Paga Base dall'1.12.2012	Contingenza	E.D.R.	I.S.Q.	Totale
1° super	1.488,85	26,99	1.515,84	536,07	10,33	130,00	2.192,24
1° 12 anni	1.271,22	24,00	1.295,22	530,45	10,33	130,00	1.966,00
1° 2 anni	1.271,22	24,00	1.295,22	530,45	10,33	100,00	1.936,00
1°	1.271,22	24,00	1.295,22	530,45	10,33		1.836,00
2°	1.077,85	21,29	1.099,14	521,63	10,33		1.631,10
3°	1.000,05	20,22	1.020,27	519,00	10,33		1.549,60
4°	897,38	18,80	916,18	515,40	10,33		1.441,91
5°	790,28	17,32	807,60	512,07	10,33		1.330,00
6°	707,58	16,17	723,75	509,11	10,33		1.243,19

Modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo di rinnovo 14 novembre 2011

Retribuzione - Una tantum

Allegato C

Una Tantum Farmacie Private

Livelli	Una Tantum 1ª Tranche C.C.N.L. 31.1.2012	Una Tantum 2ª tranches C.C.N.L. 30.4.2012	Una Tantum 3ª tranches C.C.N.L. 30.9.2012	Una Tantum C.C.N.L. Totale
1° super	337,38	314,89	303,64	955,91
1°	300,00	280,00	270,00	850,00
2°	266,18	248,44	239,56	754,18
3°	252,72	235,87	227,45	716,05
4°	234,94	219,28	211,45	665,67
5°	216,45	202,02	194,81	613,29
6°	202,12	188,65	181,91	572,69

Una Tantum Farmacie Rurali Sussidiate

Livelli	Una Tantum 1ª Tranche C.C.N.L. 31.1.2012	Una Tantum 2ª tranches C.C.N.L. 30.4.2012	Una Tantum 3ª tranches C.C.N.L. 30.9.2012	Una Tantum C.C.N.L. Totale
1° super	323,88	302,29	291,50	917,67
1°	288,00	268,80	259,20	816,00
2°	255,54	238,50	229,98	724,02
3°	242,61	226,44	218,35	687,40
4°	225,54	210,51	202,99	639,04
5°	207,80	193,94	187,02	588,76
6°	194,04	181,10	174,64	549,78

Tabella C

Indennità Speciale Quadri

Livelli	Paga Base al 31.7.2009	Aumento C.C.N.L. L. 1.8.2009	nuova paga base dall'1.8.2009	Contingenza	E.D.R.	I.S. Q.	Totale
1° super	100,71	9,29	110,00	-	110,00	20,00	130,00
1° + 12 anni	100,71	9,29	110,00	-	110,00	20,00	130,00

1° + 2 anni	82,63	-	82,63	17,37	100,00	-	100,00
-------------	-------	---	-------	-------	--------	---	--------

Tabelle - Farmacie Rurali Sussidiate

Tabella D

Minimi retributivi

Livelli	Paga Base al 31.7.2008	Aumento C.C.N. L. 1.8.2008	nuova paga base dall'1.8.2008	Contingenza	E.D.R.	I.S. Q.	Totale
1° super	1.211,38	151,15	1.352,53	536,07	10,33	110,00	2.018,93
1° + 12 anni	1.024,50	134,40	1.158,90	530,45	10,33	110,00	1.809,68
1° + 2 anni	1.024,50	134,40	1.158,90	530,45	10,33	110,00	1.799,68
1°	1.024,50	134,40	1.158,90	530,45	10,33		1.699,68
2°	858,95	119,25	978,20	521,63	10,33		1.510,16
3°	792,22	113,22	905,44	519,00	10,33		1.434,77
4°	704,18	105,25	809,43	515,40	10,33		1.335,16
5°	612,27	96,97	709,24	512,07	10,33		1.231,64
6°	541,36	90,55	631,91	509,11	10,33		1.151,35

(*) Per gli apprendisti si procederà alla riparametrazione nelle misure di cui all'Accordo 23 marzo 1999

Apprendisti

4° Livello	durata 24 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%
3° Livello	durata 36 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%
2° Livello	durata 48 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%

Retribuzione

4° Livello - primi 12 mesi	563,34	84,20	647,54	515,40	10,33
4° Livello - secondi 12 mesi	633,76	94,73	728,49	515,40	10,33
3° Livello - primi 18 mesi	633,78	90,57	724,35	519,00	10,33
3° Livello - secondi 18 mesi	713,00	101,90	814,90	519,00	10,33
2° Livello - primi 24 mesi	687,16	95,40	782,56	521,63	10,33
2° Livello - secondi 24 mesi	773,06	107,32	880,38	521,63	10,33

Livelli	Paga Base al 31.7.2009	Aumento C.C.N. L. 1.8.2009	nuova paga base dall'1.8.2009	Contingenza	E.D.R.	I.S. Q.	Totale
1° super	1.362,53	37,79	1.400,32	536,07	10,33	130,00	2.076,72
1° + 12 anni	1.158,90	33,60	1.192,50	530,45	10,33	130,00	1.863,28
1° + 2 anni	1.158,90	33,60	1.192,50	530,45	10,33	100,00	1.833,28
1°	1.158,90	33,60	1.192,50	530,45	10,33		1.733,28
2°	978,20	29,81	1.008,01	521,63	10,33		1.539,97
3°	905,44	28,30	933,74	519,00	10,33		1.453,07
4°	809,43	26,31	835,74	515,40	10,33		1.361,47
5°	709,24	24,24	733,48	512,07	10,33		1.255,88
6°	631,91	22,64	654,55	509,11	10,33		1.173,89

(*) Per gli apprendisti si procederà alla riparametrazione nelle misure di cui all'Accordo 23 marzo 1999

Apprendisti

4° Livello	durata 24 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%
3° Livello	durata 36 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%

2° Livello	durata 48 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%
------------	---

Retribuzione

4° Livello - primi 12 mesi	647,54	21,05	668,59	515,40	10,33
4° Livello - secondi 12 mesi	728,49	23,68	762,17	515,40	10,33
3° Livello - primi 18 mesi	724,35	22,64	746,99	519,00	10,33
3° Livello - secondi 18 mesi	814,90	25,47	840,37	519,00	10,33
2° Livello - primi 24 mesi	782,56	23,85	806,41	521,63	10,33
2° Livello - secondi 24 mesi	880,38	26,83	907,21	521,63	10,33

Tabella E
Una Tantum

Livelli	Una Tantum 1ª Tranche C.C.N.L. 1.10.2008	Una Tantum 2ª tranche C.C.N.L. 31.3.2009	Una Tantum C.C.N.L. Totale
1° super	647,77	669,36	1.317,13
1°	576,00	595,20	1.171,20
2°	511,07	528,11	1.039,18
3°	485,23	501,40	986,63
4°	451,09	466,12	917,21
5°	415,59	429,45	845,04
6°	388,08	401,02	789,10

Modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo di rinnovo 14 novembre 2011 al testo del ccnl 26 maggio 2009 modificato dall'accordo 2 febbraio 2010

Allegato C

Una Tantum Farmacie Private

Livelli	Una Tantum 1ª Tranche C.C.N.L. 31.1.2012	Una Tantum 2ª tranche C.C.N.L. 30.4.2012	Una Tantum 3ª tranche C.C.N.L. 30.9.2012	Una Tantum C.C.N.L. Totale
1º super	337,38	314,89	303,64	955,91
1º	300,00	280,00	270,00	850,00
2º	266,18	248,44	239,56	754,18
3º	252,72	235,87	227,45	716,05
4º	234,94	219,28	211,45	665,67
5º	216,45	202,02	194,81	613,29
6º	202,12	188,65	181,91	572,69

Una Tantum Farmacie Rurali Sussidiate

Livelli	Una Tantum 1ª Tranche C.C.N.L. 31.1.2012	Una Tantum 2ª tranche C.C.N.L. 30.4.2012	Una Tantum 3ª tranche C.C.N.L. 30.9.2012	Una Tantum C.C.N.L. Totale
1º super	323,88	302,29	291,50	917,67
1º	288,00	268,80	259,20	816,00
2º	255,54	238,50	229,98	724,02
3º	242,61	226,44	218,35	687,40
4º	225,54	210,51	202,99	639,04
5º	207,80	193,94	187,02	588,76
6º	194,04	181,10	174,64	549,78

Tabella F
Scatti di anzianità

Scatti di anzianità (1.1.1993)

1S	48.500
1	47.000
2	43.000
3	42.000
4	39.000
5	38.000
6	37.000

Scatti di anzianità (1.2.1996)

1S	50.000
----	--------

1	49.000
2	45.000
3	44.000
4	40.000
5	39.000
6	38.000